

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

87° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1994

—————

INDICE

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 126

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1994

42ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Grillo, per il tesoro Bedoni e per la sanità Nisticò.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il PRESIDENTE precisa che sulla base dei criteri elaborati dall'Ufficio di Presidenza svoltosi il 30 novembre 1994 con la partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi e proclamati nella seduta pomeridiana della Commissione del 30 novembre scorso, sono stati considerati inammissibili gli emendamenti sia privi di copertura sia che presentino una copertura che appare insufficiente con riferimento agli elementi di informazione disponibili, sempre tenuto conto delle relazioni tecniche di base.

Gli emendamenti che presentino una copertura annuale a fronte di un onere triennale, ove accolti, saranno modificati in sede di coordinamento per estendere la copertura al triennio e per garantire una coerente compensazione.

Poichè sono ancora in corso i termini per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo consegnati in data 2 dicembre, per tali testi sarà effettuata una successiva comunicazione.

Dichiara, pertanto, inammissibili i seguenti emendamenti: 1.11, 1.10, 1.9, 1.8, 1.2, 1.27, 2.4, 3.66, 3.55, 3.7, 3.31, 3.57, 3.32, 3.12, 3.39, 3.13, 3.58, 3.38, 3.11, 3.18, 3.19, 4.20, 4.42, 4.22, 4.4, 4.5, 4.18, 4.35, 4.7,

4.43, 4.40, 4.8, 4.11, 4.58, 4.38, 4.9, 4.2, 4.44, 4.21, 4.24, 4.39, 4.1, 4.19, 4.45, 4.16, 4.49, 4.15, 4.12, 4.36, 4.37, 4.48, 4.46, 4.50, 4.0.3, 4.0.2, 4.0.1, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.9, 4.0.6, 5.3, 5.27, 5.31, 5.25, 5.24, 5.4, 5.13, 5.5, 5.32, 5.23, 5.33, 5.35, 5.0.1, 6.17, 6.16, 6.24, 6.15, 6.20, 6.13, 8.0.2, 8.0.1, 9.3, 9.2, 9.6, 9.4, 9.0.1, 9.0.3, 9.0.2, 10.2, 10.7, 10.10, 10.5, 10.4, 11.8, 11.38, 11.17, 11.9, 11.18, 11.6, 11.3, 11.30, 11.12, 11.14, 11.4, 11.7, 12.3, 12.1, 13.8, 13.2, 13.0.1, 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 15.12, 15.5, 15.4, 15.15, 15.9, 15.13, 16.1, 16.13, 16.12, 16.7, 16.3 (limitatamente al primo comma), 16.0.1, 17.10, 18.2, 19.9, 19.6, 19.93, 19.1, 19.8, 19.37, 19.15, 19.101, 19.105, 19.96, 19.82, 19.31, 19.3, 19.2, 19.111, 19.92, 19.22, 19.23, 19.95, 19.21, 19.12, 19.7, 19.78, 19.46, 19.26, 19.77, 19.97, 19.52, 19.75, 19.104, 19.81, 19.74, 19.4, 19.83, 19.18, 19.29, 19.11, 19.102, 19.88, 19.0.2, 19.0.1, 20.10, 20.6, 20.19, 20.7, 20.3, 20.21, 20.17, 20.1, 20.4, 20.2, 21.1, 22.4, 22.2, 22.7, 23.2, 24.9, 24.7, 24.3, 25.3, 25.19, 25.22, 25.10, 25.20, 25.25, 25.1, 25.23, 26.3, 26.13, 26.5, 26.4, 26.16, 26.17, 27.36, 27.47, 27.11, 27.33, 27.13, 27.49, 27.45, 27.48, 27.5, 27.6, 27.30, 27.1, 27.9, 27.2, 27.7, 27.3, 27.10, 27.34, 27.46, 27.40, 27.8, 27.0.2, 27.0.5, 27.0.4, 27.0.3, 27.0.6, 27.0.14, 28.1, 28.2, 28.12, 29.2, 31.4, 31.3, 31.5, 32.100, 32.102, 32.101, 32.62, 32.64, 32.144, 32.140, 32.66, 32.70, 32.88, 32.105, 32.124, 32.4, 32.46, 32.137, 32.125, 32.150, 32.123, 32.5, 32.136, 32.106, 32.29, 32.120, 32.33, 32.9, 32.98, 32.79, 32.51, 32.10, 32.112, 32.118, 32.131, 32.53, 32.147, 32.148, 32.91, 32.92, 32.129, 32.115, 33.1, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 35.0.1, 36.0.2, 36.0.4, 36.0.3, 37.0.1, 37.0.12, 37.0.11, 37.0.2, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.16, 37.0.17, 37.0.18, 37.0.19, 37.0.20.

Si procede quindi alla illustrazione degli emendamenti concernenti la materia sanitaria (Capo I del disegno di legge).

Il senatore CAPONI illustra l'emendamento 1.28, osservando che la sua parte politica propone la soppressione dell'articolo 1 e, conseguentemente, l'introduzione di una imposta straordinaria sui grandi patrimoni. Si tratta di uno strumento di copertura, a carattere generale, che tiene conto dello stato delle finanze pubbliche e della scelta di non procedere a tagli delle spese che, nella situazione attuale, determinerebbero inevitabilmente una compressione delle spese sociali. Infatti, anche la riduzione delle spese inutili, che appare necessaria, non sarebbe sufficiente a consentire quegli impegni finanziari finalizzati alla realizzazione di nuovi programmi di sviluppo.

Sottolinea, a questo proposito, l'esigenza di affrontare finalmente il problema della evasione fiscale che ha raggiunto, per unanime riconoscimento, livelli estremamente elevati e si sofferma sulle proposte concernenti la realizzazione di un fondo per l'occupazione giovanile e di un fondo a favore delle imprese che si impegnino ad attuare una riduzione dell'orario di lavoro. A suo avviso, inoltre, occorre tener conto della diversa gradazione con cui le diverse categorie contribuiscono al fisco. L'imposta straordinaria non colpirebbe, infatti, i redditi minori e quelli derivanti dalla proprietà della casa di abitazione e dagli immobili destinati ad usi produttivi.

Si augura che i Gruppi di maggioranza vogliano accogliere tale proposta senza pregiudizi ideologici e dichiara la propria disponibilità a considerare eventuali proposte di modifica.

Il senatore DIONISI illustra l'insieme degli emendamenti agli articoli del Capo I presentati dal Gruppo di rifondazione comunista.

È evidente - egli afferma - come la manovra finanziaria posta in essere dal Governo sia caratterizzata da una impostazione tendente a colpire le classi sociali più deboli. Ciò che è in discussione non è, infatti, la necessità di ridurre il debito pubblico, ma la mancanza di equità delle misure proposte.

L'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali ha certamente modificato la situazione, tuttavia appaiono indispensabili ulteriori correzioni volte, specie per il comparto sanitario, ad eliminare gravi distorsioni ed ingiustizie.

Si augura che non si voglia utilizzare l'argomento della necessità di evitare l'esercizio provvisorio per eludere una discussione di merito su punti estremamente qualificanti. Non sembrano esservi, infatti, differenze qualificanti tra le misure in discussione e le politiche sanitarie poste in essere dai precedenti Governi, cosicché il Parlamento si trova ancora una volta a dover affrontare nodi irrisolti del funzionamento del sistema sanitario.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 1, formulando critiche al meccanismo delle esenzioni in esso definite. Occorre rendersi conto che, a partire dal 1991, la spesa sanitaria è rimasta sostanzialmente stabile e che appare estremamente difficile procedere a ulteriori riduzioni senza colpire in modo grave il diritto alla salute. La conferma di ciò viene da un confronto tra il livello di spesa in rapporto al PIL esistente nel nostro Paese e quello dei principali Stati europei. Si tratterebbe, invece, di intervenire su alcuni aspetti strutturali del sistema sanitario per modificare le cause di sprechi ed inefficienze. Una riflessione, in particolare, andrebbe condotta sul ruolo del medico e sulla necessità di evitare ogni logica corporativa.

Fa presente che le proposte di riforma prospettate dalla sua parte politica mirano a realizzare un modello alternativo in cui sia valorizzata la prevenzione e siano rafforzati i servizi sul territorio, limitando la funzione degli ospedali agli interventi per il cosiddetto terzo livello.

È evidente, però, che una maggioranza che rappresenta gli interessi di determinate categorie e ceti sociali ha difficoltà a rimuovere le cause del cattivo funzionamento delle strutture pubbliche: sarebbe necessario, infatti, eliminare quelle commistioni che determinano vantaggi per gli istituti privati. Ritiene che i senatori del Gruppo della Lega Nord, che rappresentano anche interessi popolari, dovrebbero riflettere su tale stato di cose.

Esprime, successivamente, la propria contrarietà sulla norma concernente le prestazioni specialistiche, che, portando a otto il numero massimo di prestazioni da inserire in un'unica ricetta, finisce per elevare, di fatto, il costo della stessa. Va tenuto presente infatti che il numero medio di prestazioni per una indagine esauriente è di dodici.

Ribadisce, quindi, che non possono essere realizzate discriminazioni, nè per fascia di età, nè per reddito, concernenti il diritto alla salute e che, pertanto, l'unica strada percorribile per una corretta definizione della politica sanitaria è quella di determinare le esigenze complessive all'interno del piano nazionale sanitario, fissando le risorse necessarie nel fondo nazionale. Conseguentemente, occorrerebbe prevedere la fiscalizzazione della spesa sanitaria.

Potrebbe essere realizzata, poi, una politica più rigorosa di gestione dei farmaci attraverso la individuazione di sole due fasce di prodotti e limitando l'impegno dello Stato all'acquisto di quelli considerati effettivamente utili. In tal modo verrebbe ad essere smantellato il sistema di privilegi esistente nel settore. Per quanto riguarda le strutture ospedaliere ed il superamento della logica del «posto letto», è dell'avviso che alla chiusura di alcuni piccoli ospedali (a cui, in provincia, si oppongono proprio taluni rappresentanti della maggioranza), debba corrispondere la realizzazione di strutture alternative adeguate. Appare condivisibile, in tale ottica, la modifica introdotta dalla Camera di demandare alle Regioni la facoltà di non chiudere i siti ospedalieri posti in situazioni particolari, purchè si provveda anche ai relativi finanziamenti.

Conclude osservando che il blocco del *turn over* e la riduzione delle indennità non rappresentano una politica di valorizzazione delle risorse umane: si conferma, anche in questo campo, una impostazione che non tiene conto delle esigenze di professionalità del personale.

Il senatore GREGORELLI illustra gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo del Partito popolare italiano, precisando che essi sono finalizzati a confermare le linee di fondo del decreto legislativo n. 517 del 1993 e a salvaguardare le competenze regionali in materia sanitaria.

È indubbio, infatti, che gli articoli 3 e 5 del disegno di legge in esame contengano disposizioni eccessivamente dettagliate, che non consentono alle Regioni di realizzare una propria politica delle strutture ospedaliere e delle acquisizioni di beni e servizi. Al tempo stesso, le misure introdotte in materia di esenzioni e di prestazioni specialistiche non considerano sufficientemente i risultati, anche di ordine finanziario, raggiunti attraverso l'impostazione delineata dalle precedenti leggi collegate alla finanziaria; infine, l'articolo 4 dovrebbe tener conto delle esigenze della contrattazione e della necessità di garantire parità di trattamento fra i pubblici dipendenti.

La senatrice BETTONI BRANDANI illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo Progressisti - Federativo. Considera non funzionale e portatore di complicazioni burocratiche e di iniquità il meccanismo delle esenzioni basato sulle fasce di età e sul limite di reddito. Per conseguenza del nuovo sistema resterebbero privi di esenzione altri 2 milioni e 700.000 cittadini: per questo appare preferibile una soluzione del tutto diversa, basata sulla fiscalizzazione della spesa sanitaria e sulla riforma organica del settore.

A suo avviso, inoltre, le norme concernenti gli acquisti di beni e servizi (articolo 5) appaiono fortemente lesive dell'autonomia regionale e gli emendamenti ad esse relativi sono finalizzati, pertanto, a sopprimere tutte le disposizioni di dettaglio.

Giudica positivamente i cambiamenti che si profilano sull'articolo 7, in materia di specialità medicinali, anche in ordine ai cosiddetti prezzi di riferimento. Rimane aperto tuttavia il discorso dei debiti pregressi delle USL, che andrebbero ripianati, distinguendo fra responsabilità statali e regionali, per non gravare sulle nuove aziende.

Esprime la propria contrarietà, infine, sul rinvio di cinque anni della definizione dei requisiti dimensionali delle residenze sanitarie assistite (articolo 3, comma 4).

La senatrice ROCCHI, dopo aver precisato che gli emendamenti già illustrati dalla senatrice Bettoni Brandani sono stati concordati anche con il Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete, si associa alle considerazioni della stessa senatrice Bettoni Brandani ed auspica che i Gruppi di maggioranza siano disponibili ad un confronto di merito.

Il senatore MANARA rinuncia all'illustrazione degli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord, riservandosi di intervenire, per dichiarazione di voto, sulle singole proposte.

Anche i senatori CAMPUS e CAPONE rinunciano all'illustrazione degli emendamenti presentati rispettivamente dal Gruppo di Forza Italia e dal Gruppo del Centro cristiano democratico, riservandosi di intervenire successivamente per dichiarazione di voto.

Il senatore FARDIN si associa alle dichiarazioni della senatrice Bettoni Brandani con riferimento agli emendamenti concordati anche con il Gruppo Laburista - socialista.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

43^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
BOROLI*

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Grillo, per il tesoro Bedoni e per la sanità Nisticò.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore CAPONI manifesta l'esigenza di proseguire i lavori della Commissione in locali più ampi.

Il presidente BOROLI fa presente di aver già dato disposizioni di reperire un'Aula più funzionale per lo svolgimento dei lavori.

Il senatore DIONISI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.28, ribadendo la propria contrarietà ad una politica che preveda l'esenzione dalla spesa sanitaria soltanto sulla base di criteri reddituali e di età, in specie se si tiene conto delle numerose patologie che stanno di recente interessando le fasce generazionali più giovani.

Il senatore CAPONI esprime viva perplessità per la scarsa attenzione e sensibilità che la Commissione dimostra nei confronti delle gravi problematiche sottese agli emendamenti presentati, sull'argomento, dalla sua parte politica.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, viene respinto l'emendamento 1.28.

Interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.51 il senatore DIONISI, il quale sottolinea la necessità di pervenire ad una razionalizzazione del servizio sanitario nazionale attraverso la fiscalizzazione del fondo sanitario, nonché con l'adozione di una politica del farmaco che faccia rientrare in due sole fasce i prodotti presenti sul mercato, a seconda che essi siano utili ovvero superflui o addirittura inutili e dannosi. Precisa, al riguardo, che la copertura dell'emendamento testè illustrato è garantita dalla istituzione di una imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

Posti ai voti separatamente, con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono respinti gli emendamenti 1.51, 1.50 e 1.49.

Il senatore CHERCHI dichiara di voler apporre la propria firma agli emendamenti 1.30 e 1.29.

Interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.30 la senatrice BETTONI BRANDANI, per sottolineare come la riduzione prevista consenta di far recuperare al servizio sanitario pubblico i fondi che i cittadini versano agli istituti privati per effettuare esami specialistici.

Sull'emendamento 1.30 esprimono parere contrario il relatore ed il Governo.

Il senatore CAPONI concorda con le considerazioni svolte dalla senatrice Bettoni Brandani e chiede chiarimenti in ordine alla contrarietà manifestata dal Governo sull'emendamento.

Il senatore CHERCHI chiede che l'emendamento 1.30 venga accantonato al fine di valutare meglio la sua copertura finanziaria.

Il sottosegretario GRILLO dichiara che l'emendamento in parola presenta una copertura incongrua e ribadisce la sua contrarietà, anche nel merito, sull'emendamento.

Il senatore CAPONI osserva che l'emendamento 1.30, nella seconda parte, comporta una riduzione del 10 e non del 30 per cento dei capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi.

Il presidente BOROLI fa presente che tale formulazione renderebbe l'emendamento inammissibile per mancanza di copertura.

Il senatore FARDIN, condividendo la posizione del senatore Cherchi, dichiara di associarsi alla sua richiesta.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.30 viene respinto.

I senatori GREGORELLI e ROCCHI dichiarano di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 1.29.

Su richiesta della senatrice BETTONI BRANDANI, alla quale si associa il senatore CHERCHI, l'emendamento 1.29 viene accantonato.

Sull'emendamento 1.4 interviene per dichiarazione di voti il senatore GREGORELLI, per sottolineare l'esigenza di pervenire ad un sistema di assistenza sanitaria che preveda una ripartizione delle spese fra i soggetti aventi redditi più elevati.

Il senatore CAPONI dichiara che si asterrà nella votazione dell'emendamento 1.4, in quanto la sua parte politica intende affermare il principio del carattere gratuito dell'assistenza sanitaria, indipendentemente dal reddito dei soggetti beneficiari, atteso che la copertura delle spese suddette andrebbe assicurata mediante un prelievo fiscale proporzionale ai redditi dichiarati.

Il senatore FARDIN dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.4.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.4, 1.48, 1.32, 1.31, 1.15, 1.16, 1.47, 1.25, 1.5 e 1.46.

Sull'emendamento 1.41 interviene per dichiarazione di voto la senatrice BETTONI BRANDANI per sottolineare la rilevanza e la delicatezza della fattispecie sottesa all'emendamento.

Il sottosegretario GRILLO dichiara che la modifica proposta dall'emendamento 1.41 può ritenersi superflua, in quanto il testo già contiene la fattispecie citata.

La senatrice BETTONI BRANDANI sottolinea che il testo dell'articolo 1 specifica che l'esenzione dalla spesa sanitaria per gli accertamenti diagnostici dei portatori di patologie maligne è consentita solo dal momento della diagnosi certa, mentre invece l'emendamento si propone di estendere l'esenzione anche in caso di diagnosi sospetta.

Il senatore DIONISI si associa alle considerazioni della senatrice Bettoni Brandani.

Il senatore CAMPUS si dichiara favorevole ad una riformulazione dell'emendamento che intenda eliminare l'espressione «dal momento della diagnosi certa» dal secondo comma dell'articolo 1.

La senatrice ROCCHI fa presente che l'attuale formulazione dell'emendamento vuole garantire anche i soggetti che debbano ancora accertare la sussistenza di una patologia neoplastica maligna.

Il senatore GRILLO ritiene che il successivo emendamento 1.24 risponda più adeguatamente alle osservazioni emerse dal dibattito testè svoltosi; invita i proponenti degli emendamenti 1.41 e 1.24 a ritirare gli emendamenti, impegnando contestualmente il Governo a ripresentare in Aula un emendamento simile all'1.24, dopo aver valutato più congruamente le questioni relative alla copertura dello stesso.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.41 viene respinto.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, viene approvato l'emendamento 1.1.

Sull'emendamento 1.13 il relatore dichiara di rimettersi alla valutazione della Commissione; con il parere contrario del Governo, l'emendamento viene respinto.

Dopo che il senatore CAMPUS ha espresso parere favorevole nei confronti della proposta del Governo di presentare in Aula un emendamento del medesimo tenore dell'1.24, per garantire una più attenta valutazione delle questioni relative alla sua copertura, la senatrice BETTONI BRANDANI dichiara di ritirarlo.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.23, 1.45, 1.26, 1.22, 1.44, 1.21, 1.43 e 1.42.

Con il parere favorevole del relatore PALOMBI è poi accolto l'emendamento 1.14, sul quale il sottosegretario GRILLO si era rimesso alla Commissione.

Il relatore PALOMBI ed il sottosegretario GRILLO esprimono parere contrario all'emendamento 1.7.

Il senatore CAMPUS invita i proponenti a riformulare l'emendamento 1.7, che potrebbe essere utilmente modificato nel senso di prevedere la possibilità di deferire i controlli agli organi dello Stato già incaricati degli accertamenti fiscali.

Il senatore TAMPONI si dichiara disponibile a modificare l'emendamento 1.7; analoga disponibilità annuncia il primo proponente, senatore GREGORELLI.

Il sottosegretario GRILLO insiste nell'esprimere contrarietà all'emendamento 1.7, invitando a ritirarlo ripresentandolo in Assemblea in diversa formulazione.

Il senatore TAMPONI accoglie l'invito, auspicando una diversa valutazione del Governo in Assemblea.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge l'emendamento 1.38, sul quale il senatore DIONISI aveva espresso parere favorevole.

Previo parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, l'emendamento 1.40 è respinto dalla Commissione: su di esso aveva dichiarato voto favorevole il senatore DIONISI, mentre il senatore TAMPONI vi aveva aggiunto la propria firma.

Il relatore PALOMBI ed il sottosegretario GRILLO esprimono parere contrario all'emendamento 1.20.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara voto favorevole all'emendamento 1.20, mentre il senatore CHERCHI ne ricorda la natura di modifica ordinamentale, non avente diretti riflessi sulla spesa: sarebbe stato pertanto auspicabile che su di esso si fosse pronunciato il Sottosegretario alla sanità.

Il presidente BOROLI ricorda che il sottosegretario alla sanità Nisticò è presente in seduta e conviene con il parere espresso dal collega Grillo.

Il senatore CAMPUS invita il Governo a rivedere la materia del regime di esenzione e quella riferita ai medici convenzionati, presentando all'Assemblea una nuova formulazione del capoverso 16-*quater* del comma 2 dell'articolo 1.

Il relatore PALOMBI si associa alle considerazioni testè esposte, invitando conseguentemente a ritirare gli emendamenti 1.20 ed 1.39.

Il sottosegretario GRILLO accoglie la richiesta di una riformulazione del capoverso 16-*quater* da presentare in Assemblea, secondo i suggerimenti del senatore Campus, ferma restando la sua completa opposizione ai contenuti dell'emendamento 1.2.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritira l'emendamento 1.20.

Il senatore DIONISI dichiara voto favorevole all'emendamento 1.39, al quale aggiunge la firma il senatore TAMPONI.

A seguito delle assicurazioni del sottosegretario GRILLO, secondo cui il Governo riformulerà il capoverso 16-*quater* in Assemblea recependo l'ispirazione sia dell'emendamento 1.20 che dell'emendamento 1.39, il senatore DIONISI ritira l'emendamento 1.39.

Il presidente BOROLI, ad un rilievo del senatore CHERCHI, ricorda che l'emendamento 1.2 è stato dichiarato inammissibile.

Il relatore PALOMBI ed il sottosegretario GRILLO dichiarano voto contrario all'emendamento 1.37, la cui copertura finanziaria non appare condivisibile.

Il senatore DIONISI dichiara voto favorevole all'emendamento 1.37, volto a tutelare la salute della donna anche con riferimento all'apparato riproduttivo.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara voto favorevole sia all'emendamento 1.37 che all'emendamento 1.17; analoga dichiarazione di voto compie la senatrice ROCCHI.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.37.

Il senatore TAMPONI dichiara voto contrario all'emendamento 1.17, che appare permissivo nei confronti dell'interruzione volontaria della gravidanza.

Il senatore CAMPUS giudica pleonastico l'emendamento 1.17, i cui contenuti sono sostanzialmente già presenti nel capoverso 16-*quinquies* del comma 2 dell'articolo 1.

Il sottosegretario NISTICÒ concorda con l'interpretazione del capoverso 16-*quinquies* data dal senatore Campus ed invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.17.

La senatrice BETTONI BRANDANI giudica sufficienti le assicurazioni del Governo e ritira l'emendamento 1.17.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.36, 1.19, 1.35, 1.34 ed 1.33. Il Presidente ricorda che l'emendamento 1.27 era inammissibile, che l'emendamento 1.12 è stato ritirato dal proponente e che gli emendamenti 1.6, 1.18 ed 1.3 sono stati accantonati in quanto collegati ad un emendamento del Governo; ricorda altresì che - in ragione degli accantonamenti di emendamenti disposti in precedenza - la votazione dell'articolo 1 nel testo emendato dovrà anch'essa essere accantonata.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge l'emendamento 2.2.

Parere contrario sull'emendamento 2.1 esprimono il relatore PALOMBI ed il sottosegretario GRILLO.

Dopo che i senatori DIONISI e BETTONI BRANDANI hanno dichiarato voto favorevole all'emendamento 2.1, il senatore CAMPUS giudica sufficiente l'attuale formulazione dell'articolo 2, che mantiene ad otto il numero massimo di richieste di prestazioni specialistiche, che

possono essere contenute in una ricetta: annuncia pertanto voto contrario.

Su richiesta del senatore CAPONI, il presidente BOROLI dispone la verifica della presenza in aula del numero legale dei componenti della Commissione, tenendo conto delle sostituzioni pervenute.

Esperita positivamente tale verifica, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.1.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge l'emendamento 2.3.

Il senatore DIONISI dichiara voto favorevole all'emendamento 3.21, giudicando necessario sopprimere l'articolo 3 del disegno di legge in titolo, dal quale non deriva alcuna economia di bilancio: al contrario, si fa gravare sulle Regioni la decisione di chiudere gli ospedali siti in piccole località, mantenendosi in una logica di contabilità dei posti letto del tutto superata. Lo stesso sottosegretario Conti lo ha riconosciuto in passato, presenziando a manifestazioni pubbliche contrarie alla chiusura di piccoli ospedali: è pertanto incomprensibile che ora il Governo imponga alle Regioni di farsi carico di mantenere tali ospedali con mezzi propri, dovendo queste ultime in caso contrario assumersi la responsabilità della loro chiusura.

La Commissione respinge quindi a maggioranza l'emendamento 3.21.

Il sottosegretario GRILLO chiede ai proponenti di ritirare l'emendamento 3.79, manifestando l'impegno del Governo a riformularlo in Assemblea.

Il senatore TAMPONI dichiara di ritirare il suddetto emendamento.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti dal 3.69 al 3.25.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, viene approvato l'emendamento 3.6.

Dopo che il relatore si è espresso in senso favorevole sull'emendamento 3.56, e dopo che il sottosegretario GRILLO ne ha chiesto ai proponenti il ritiro, manifestando l'impegno del Governo a riformularlo in Assemblea, la senatrice BETTONI BRANDANI dichiara di ritirare l'emendamento.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono respinti gli emendamenti da 3.26 a 3.29.

Il senatore TAMPONI, interviene per dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 3.78.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 3.78 viene respinto.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti dal 3.30 al 3.54.

L'emendamento 3.20 viene ritirato.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.8, i proponenti dichiarano di ritirarli.

Il senatore CAMPUS fa presente di voler ritirare l'emendamento 3.1 per riformularlo, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito svoltosi nella Commissione sanità.

Dopo che il relatore ed il Governo si sono espressi in senso favorevole sull'emendamento 3.14, e dopo che la senatrice BETTONI BRANDANI ha dichiarato il suo voto contrario al riguardo, il senatore PEDRIZZI dichiara di ritirare l'emendamento per riformularlo in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono respinti gli emendamenti 3.67 e 3.74.

La senatrice BETTONI BRANDANI, intervenendo sull'emendamento 3.58, osserva che esso non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore CAMPUS ritiene che la trasformazione degli ospedali in residenze sanitarie assistenziali potrebbe comportare seri problemi di occupazione per il personale delle strutture ospedaliere che devono essere riconvertite.

Il senatore CHERCHI si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Bettoni Brandani.

Il presidente BOROLI fa presente che l'emendamento 3.58 è stato dichiarato inammissibile in seguito ad una attenta ed approfondita valutazione degli oneri che esso poteva comportare per il bilancio statale e che, ad ogni buon conto, è sempre consentita la sua ripresentazione in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, sono respinti gli emendamenti 3.37, 3.36 e 3.59.

Vengono poi respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 3.40 e 3.60, di identico tenore.

L'emendamento 3.80 viene ritirato dal senatore TAMPONI, dopo che il sottosegretario GRILLO ha fatto presente che il Governo non intende escludere un confronto più approfondito con gli enti locali sulle tematiche ad esso sottese.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono respinti gli emendamenti 3.41, 3.65 e 3.61.

Con il parere contrario del relatore e favorevole del Governo, vengono approvati gli emendamenti 3.42 e 3.62 di identico tenore.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono respinti gli emendamenti dal 3.63 al 3.49.

L'emendamento 3.16 viene ritirato.

Il senatore CAMPUS fa proprio l'emendamento 3.15, proponendone una riformulazione, nel senso di aggiungere dopo le parole «e non quelle», le altre «garantite dal servizio sanitario nazionale».

I senatori TAMPONI e PEDRIZZI dichiarano di voler apporre la propria firma sotto l'emendamento 3.15, come riformulato.

Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento 3.15 viene approvato, mentre viene respinto l'emendamento 3.50, con il parere contrario del relatore e del Governo.

L'emendamento 3.9 viene ritirato.

Sull'emendamento 3.3 si esprimono in senso favorevole il relatore ed il Governo: posto ai voti, esso viene approvato. Viene altresì approvato l'emendamento 3.4, per il quale il relatore ed il Governo dichiarano di rimettersi al giudizio della Commissione.

Gli emendamenti 3.51 e 3.10 risultano, pertanto, preclusi.

Sono approvati gli emendamenti 3.17, 3.5 e 3.52, di identico tenore, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 3.53 viene respinto, mentre viene approvato l'emendamento 3.72, sul quale il senatore CAMPUS aveva dichiarato voto contrario.

L'emendamento 3.71 è precluso.

La Commissione approva l'articolo 3, con le modifiche dianzi accolte.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4.

L'emendamento 4.25 viene respinto con parere contrario del relatore e del Governo.

Sull'emendamento 4.26 interviene per dichiarazione di voto il senatore DIONISI il quale sottolinea l'estrema importanza, per una efficace riforma del sistema sanitario, che prenda avvio da una rinnovata politica di gestione del personale, dell'affermazione del principio dell'incom-

patibilità per i lavoratori che prestino servizio presso le strutture pubbliche di operare anche nelle strutture di natura privata: l'emendamento non presenta, comunque, carattere punitivo, bensì intende rafforzare la professionalità dei soggetti interessati.

Il senatore CAPONI si associa alle considerazioni svolte dal senatore Dionisi, ritenendo la mancata affermazione del suddetto principio di incompatibilità una delle principali cause del fallimento delle riforme della struttura sanitaria.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono respinti gli emendamenti dal 4.26 al 4.28.

Sull'emendamento 4.3 interviene il senatore DUJANY per sottolineare come esso intenda responsabilizzare ulteriormente le funzioni attribuite alle Regioni in materia sanitaria.

Dopo che il sottosegretario GRILLO ha manifestato la disponibilità a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, il senatore DUJANY dichiara di ritirare l'emendamento 4.3.

Il sottosegretario GRILLO esprime parere contrario sull'emendamento 4.56, chiedendone il ritiro.

I senatori CAMPUS e BETTONI BRANDANI chiedono le ragioni della contrarietà del Governo.

Il sottosegretario GRILLO fa presente che la politica del Governo si qualifica come politica di regionalizzazione della spesa e di suo decentramento, intendendo con essa tuttavia una più incisiva responsabilizzazione delle Regioni nelle loro funzioni di spesa. Lo stesso blocco delle assunzioni, per un periodo limitato a soli 6 mesi, intende appunto fotografare la situazione esistente nella pubblica amministrazione al fine di porre in essere interventi mirati al superamento delle cause di inefficienza esistenti in alcune amministrazioni, dovute anche ad una non funzionale distribuzione del personale.

Il senatore CAMPUS prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e dichiara che, qualora i proponenti non ritirassero l'emendamento, egli voterà in senso contrario.

La senatrice BETTONI BRANDANI sottolinea l'importanza di responsabilizzare dal punto di vista finanziario l'intervento delle Regioni.

Il senatore TAMPONI, considerando l'emendamento in linea con la politica del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento.

Il senatore DUJANY annuncia voto favorevole all'emendamento 4.56.

Il sottosegretario GRILLO ripropone il parere contrario del Governo sull'emendamento 4.56, ricordando che i bilanci regionali sono per gran

parte a finanza derivata, per cui la copertura proposta si rivelerebbe impraticabile.

La Commissione respinge quindi a maggioranza l'emendamento 4.56.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.55, 4.29, 4.30 e 4.57. Il senatore MANARA ritira l'emendamento 4.6.

Contrari il relatore PALOMBI e il sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.31, 4.32, 4.54, 4.53, 4.34, 4.41, 4.33, 4.52 e 4.51.

Il relatore PALOMBI ed il sottosegretario GRILLO esprimono parere favorevole all'emendamento 4.10, sul quale annuncia voto contrario la senatrice BETTONI BRANDANI, che ricorda come con esso si consenta ad alcuni dirigenti sanitari di restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Dopo che il senatore TAMPONI ha giudicato impropria la sede per la presentazione della proposta sull'età pensionabile dei dirigenti sanitari, da inserire invece in una riforma organica della materia, il sottosegretario GRILLO richiede il ritiro dell'emendamento 4.10, invitando i proponenti a valutare se ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore MONTELEONE accede all'invito ritirando l'emendamento 4.10.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO la Commissione respinge l'emendamento 4.17.

Non essendovi altri emendamenti riferiti all'articolo 4, il Presidente avverte che si passerà all'esame degli articoli aggiuntivi proposti dopo l'articolo 4.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge - con separate votazioni - gli emendamenti 4.0.8 e 4.0.7.

Il relatore PALOMBI ed il sottosegretario GRILLO esprimono parere contrario sull'emendamento 5.41.

Il senatore CHERCHI dichiara voto favorevole sull'emendamento 5.41, stigmatizzando la logica centralistica che informa l'articolo 5: con esso si opera un livellamento verso il basso dei margini di autonomia e di responsabilità delle Regioni, che dovrebbero invece vedere valorizzato il proprio ruolo di soggetti di spesa sanitaria.

Il senatore CAMPUS si dichiara contrario all'emendamento 5.41, la cui unica limitazione nei confronti delle regioni - dettata dalle necessità

più generali della finanza pubblica - riguarda il risparmio del 17 per cento per gli acquisti di beni e servizi; per il resto, l'autonomia decisionale delle regioni è tutelata, conferendo loro potere di controllo e di eliminazione dei meccanismi di spreco esistenti nelle unità sanitarie locali.

Il senatore DIONISI si dichiara favorevole all'emendamento 5.41, lamentando il fatto che l'articolo 5 ponga severi limiti anche nei confronti delle regioni la cui gestione della spesa sanitaria si è rivelata inappuntabile.

La Commissione respinge quindi a maggioranza l'emendamento 5.41.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 5.29, 5.47, 5.30, 5.28, 5.15, 5.8 e 5.9.

Il relatore PALOMBI ed il sottosegretario GRILLO esprimono parere contrario all'emendamento 5.46.

Il senatore TAMPONI dichiara voto favorevole all'emendamento 5.46, lamentando l'effetto centralizzatorio che con il comma 3 dell'articolo 5 si realizza per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi: ne deriverebbe una sottovalutazione delle realtà economiche regionali, soprattutto quelle del Mezzogiorno d'Italia; si dichiara disposto comunque a ritirare l'emendamento laddove il Governo recepisca tale esigenza.

Il sottosegretario GRILLO reitera il parere contrario all'emendamento 5.46, ricordando che il comma 3 dell'articolo 5 facoltizza le Regioni, ma non le obbliga.

La Commissione respinge quindi a maggioranza l'emendamento 5.46.

Il senatore PALOMBI ritira l'emendamento 5.14, a nome del proponente.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento 5.6.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 5.26, 5.22 e 5.34.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento 5.7, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 5.19 e 5.20.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara voto favorevole all'emendamento 5.44, sul quale avevano espresso parere contrario il relatore PALOMBI ed il sottosegretario GRILLO.

La Commissione respinge quindi a maggioranza l'emendamento 5.44.

Il presidente BOROLI rinvia il seguito dell'esame alla seduta notturna.

La seduta termina alle ore 20,05.

44ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
BOROLI*

Intervengono il ministro della sanità Costa nonché i sottosegretari di Stato per il medesimo Dicastero Nisticò, alla Presidenza del Consiglio Grillo e per il tesoro Bedoni.

La seduta inizia alle ore 21,25.

IN SEDE REFERENTE

(1158) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente BOROLI dichiara preliminarmente inammissibili i subemendamenti 11.39/5, 11.39/6, 11.39/8, 11.39/10, 19.111/1, 19.111/2, presentati nella giornata odierna.

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono respinti gli emendamenti dal 5.43 al 5.42.

Il sottosegretario GRILLO invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.10, impegnandosi a valutare la possibilità di riformularlo per l'Assemblea.

La senatrice BETTONI BRANDANI chiede da quando il Governo intenda far decorrere il sistema a tariffazione.

Il senatore CAMPUS fa presente che l'emendamento si propone di prorogare tutte le convenzioni con le case di cura private, che altrimenti scadrebbero il 1° gennaio 1995, al fine di garantire la continuità del servizio offerto ai cittadini. Tenendo conto di quanto osservato dal rappresentante del Governo ritira gli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.16.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, vengono respinti gli emendamenti 5.12, 5.1 e 5.2.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6.

Il presidente BOROLI avverte che sono accantonati gli emendamenti dal 6.31 al 6.1, in quanto essi verranno esaminati dopo l'articolo 7, al quale è stato presentato un emendamento del Governo, che comporta modifiche conseguibili di alcuni commi dell'articolo 6.

Sull'emendamento 6.7 interviene il senatore ROVEDA, il quale ritiene che da una riduzione dell'aliquota IVA sui medicinali potrebbe derivare una sensibile diminuzione della spesa sanitaria. Le minori entrate verrebbero compensate da aumenti dell'IVA sugli alcolici e sui tabacchi.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritiene l'emendamento in linea con le direttive dell'Unione europea in materia di unificazione delle aliquote IVA.

Il senatore TAMPONI chiede se la compensazione prevista nell'emendamento sia attendibile.

Il senatore ROVEDA ritiene che le stime siano attendibili, ma si dichiara comunque disponibile ad una riformulazione dell'emendamento.

Il sottosegretario GRILLO invita il senatore Roveda a ritirare l'emendamento, per riformularlo in Assemblea.

Il senatore CHERCHI suggerisce di inserire nella nuova formulazione dell'emendamento la condizione che la diminuzione dell'aliquota IVA comporti una riduzione del prezzo dei medicinali.

Il senatore CAMPUS ritiene che la diminuzione dell'aliquota IVA, ovvero dell'imposta di fabbricazione, debba essere applicata sia ai farmaci rimborsabili sia a quelli che non lo sono e che occorra, altresì, valutare l'impatto inflazionistico dell'emendamento.

Il senatore CURTO fa presente che l'emendamento sembra volto non tanto ad una politica di riduzione della spesa sanitaria ovvero di risparmio per l'utente, bensì ad assicurare maggiori profitti alle imprese.

Il senatore CAVAZZUTI suggerisce che nella riformulazione dell'emendamento si tenga conto della estensione della riduzione dell'aliquota IVA sia ai farmaci rimborsabili sia a quelli delle altre fasce.

Il senatore ROVEDA nel dichiarare che terrà conto delle osservazioni emerse nel dibattito in sede di riformulazione dell'emendamento, ritira l'emendamento 6.7.

Posto ai voti, l'emendamento 6.12 viene respinto con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO, mentre l'emendamento 6.8 viene ritirato.

L'emendamento 6.30 viene respinto, contrari il relatore e il sottosegretario GRILLO.

L'emendamento 6.2 è approvato con il parere favorevole del relatore, mentre il sottosegretario GRILLO si rimette alla Commissione.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore TAMPONI e contrario del senatore CAMPUS, è respinto l'emendamento 6.29, con il parere contrario del relatore e del sottosegretario GRILLO.

L'emendamento 6.18 viene ritirato dal senatore DIONISI.

Il presidente BOROLI avverte che gli emendamenti dal 6.28 al 6.4 sono accantonati in quanto dovranno essere esaminati dopo l'articolo 7.

Il senatore CAMPUS, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.5, fa presente che esso si propone di evitare che la decadenza del brevetto di alcuni prodotti farmaceutici, con la conseguenza di porre tali prodotti a totale carico del Servizio sanitario nazionale si può tradurre in un aggiramento dei tetti di spesa farmaceutica.

La senatrice BETTONI BRANDANI propone, in alternativa all'emendamento 6.5 che il Governo emani precise direttive in materia di prodotti galenici e prodotti generici.

Con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario GRILLO, viene approvato l'emendamento 6.5, mentre gli emendamenti 6.23, 6.9, 6.25, 6.10 e 6.11 risultano conseguentemente preclusi.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 7.

Con il parere contrario espresso dal relatore PALOMBI e dal sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 7.3 e 7.5.

Il relatore PALOMBI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1, ma il sottosegretario GRILLO invita i proponenti a ritirarlo, convergendo sull'emendamento 7.19 del Governo.

Il senatore CAMPUS accetta l'invito del Governo, ritirando l'emendamento 7.1, ma presenta il seguente subemendamento all'emenda-

mento 7.19 (allo scopo di aggiungervi il contenuto del comma 2 dell'emendamento 7.1):

All'emendamento 7.19, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonché agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti galenici, il cui prezzo al pubblico è inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386».

Con il parere favorevole del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO, il subemendamento testè presentato dal senatore Campus, è accolto dalla Commissione.

Il relatore PALOMBI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.19, che è quindi accolto dalla Commissione nel testo emendato. Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa quindi alla votazione della proposta di coordinamento coord. 7.1, riferita all'articolo 7: ad essa è stata a sua volta presentata la proposta di modifica 7.19/1, del senatore Carpenedo, sulla quale esprimono parere favorevole il relatore PALOMBI ed il sottosegretario GRILLO.

La proposta 7.19/1 è approvata dalla Commissione.

Su invito della senatrice BETTONI BRANDANI, il sottosegretario GRILLO presenta la seguente proposta di modifica:

Alla proposta di coordinamento coord. 7.1, aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) all'articolo 6, comma 1, premettere le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 1995"».

7.19/2

Con il parere favorevole espresso dal relatore PALOMBI, la proposta 7.19/2 è accolta dalla Commissione; è altresì accolta la proposta di coordinamento coord.7.1, nel testo emendato.

Il presidente BOROLI annuncia che, in conseguenza dell'approvazione della proposta di coordinamento coord.7.1, risultano assorbiti gli emendamenti 1.6 e 1.18, in precedenza accantonati; risulta altresì precluso l'emendamento 1.3, anch'esso precedentemente accantonato.

Si ritorna pertanto all'esame dell'articolo 1, precedentemente accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.29, precedentemente accantonato e sul quale il relatore PALOMBI ed il sottosegretario GRILLO esprimono parere contrario.

Con la dichiarazione di voto favorevole della senatrice BETTONI BRANDANI, l'emendamento 1.29 è respinto dalla Commissione, che accoglie altresì l'articolo 1 nel testo emendato.

Si ritorna all'esame dell'articolo 6, precedentemente accantonato.

Il presidente BOROLI dichiara preclusi gli emendamenti 6.31, 6.14, 6.6 e 6.19, precedentemente accantonati. Ciò in conseguenza dell'accoglimento della citata proposta di coordinamento del Governo.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.1, già accantonato in precedenza, sul quale esprimono parere favorevole il relatore PALOMBI ed il sottosegretario NISTICÒ, che fornisce in proposito assicurazioni alla senatrice BETTONI BRANDANI.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPUS, l'emendamento 6.1 è approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi a seguito del coordinamento operato in riferimento all'emendamento 7.19, gli emendamenti 6.28 e 6.4, precedentemente accantonati; sono altresì dichiarati assorbiti gli emendamenti 6.3, 6.21, 6.27, 6.22 e 6.26, anch'essi accantonati in precedenza.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il relatore PALOMBI ed il sottosegretario NISTICÒ esprimono parere contrario sull'emendamento 8.2, che è quindi respinto dalla Commissione.

Il senatore CARPENEDO modifica l'emendamento 8.10, al fine di sopprimere la seconda parte, rendendolo identico all'emendamento 8.8.

Con il parere favorevole del relatore PALOMBI e del sottosegretario NISTICÒ, sono accolti dalla Commissione gli emendamenti 8.10 e 8.8, di identico tenore.

Con il parere contrario del relatore PALOMBI e del sottosegretario NISTICÒ, è respinto dalla Commissione l'emendamento 8.9.

Il relatore PALOMBI ed il sottosegretario NISTICÒ esprimono parere contrario agli emendamenti 8.4 ed 8.6, di contenuto identico, mentre si dichiarano favorevoli all'emendamento 8.1.

I senatori DIONISI e BETTONI BRANDANI ritirano rispettivamente l'emendamento 8.4 e l'emendamento 8.6.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 8.1.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara voto favorevole agli emendamenti 8.3 e 8.7, di contenuto identico: intervenendo su di essi, il senatore CAMPUS invita i proponenti al ritiro, ricordando che l'intendimento delle loro proposte sarà realizzato dall'approvazione del decreto-legge sulla razionalizzazione delle confezioni dei farmaci.

I senatori DIONISI e BETTONI BRANDANI ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.3 e 8.7.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 8.5, previ pareri contrari del relatore PALOMBI e del sottosegretario GRILLO.

Il senatore ROVEDA, intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo 8, auspica che il Governo si faccia carico in Assemblea del problema delle confezioni farmaceutiche, che non sempre recano l'indicazione di tutti i componenti del farmaco; occorrerebbe anche eliminare la previsione obbligatoria dell'indicazione della data di scadenza per quei preparati, come l'acqua distillata ed il bicarbonato di sodio, che non soffrono di deperimento naturale, salvo il caso di danni alla confezione.

La Commissione approva quindi l'articolo 8, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 9.1 e 9.5, sui quali il relatore PALOMBI ed il sottosegretario GRILLO avevano espresso parere contrario.

Non risultando ulteriori emendamenti da votare all'articolo 9 (essendo stati dichiarati inammissibili gli altri), il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 22,45.

EMENDAMENTI

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1158), risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di restringere l'evasione e l'elusione fiscale e di poter sottoporre la parte di reddito, non tassata all'atto della sua formazione, a tassazione nel momento della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita una imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1 per mille, dell'1,5 per mille, del 2 per mille, del 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi; alla istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale anche attraverso l'eliminazione del segreto bancario e della attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Il Ministro delle finanze provvede altresì con proprio decreto alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi».

1.28

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Al fine di mantenere o raggiungere il proprio benessere psicofisico, risorsa della società, ogni cittadino può accedere gratuitamente alle strutture pubbliche e private convenzionate o accreditate del Servizio sanitario nazionale (SSN) per ricevere le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste dal Piano sanitario nazionale (PSN). Il Ministro della sanità ogni anno aggiorna il PSN, presentando al Parlamento entro il 30 giugno, e con esso, sulla base dei dati epidemiologici aggiornati, individua le prestazioni che il SSN eroga ai cittadini e, sentito il Ministro del tesoro, fissa l'ammontare del Fondo sanitario nazionale (FSN) in misura congrua a garantire ai cittadini l'erogazione in forma diretta o indiretta delle prestazioni sanitarie. Entro il 31 dicembre 1995 il Governo presenta un apposito disegno di legge che preveda la fiscalizzazione del FSN.

2. È abolita qualsiasi partecipazione a carico dei cittadini per tutte le prestazioni sanitarie erogate dal SSN e/o dalle strutture private convenzionate o accreditate. A decorrere dal 1° gennaio 1995, il Ministro della sanità, avvalendosi della consulenza della Commissione unica del farmaco (CUF) e sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, provvede alla riclassificazione dei farmaci nelle seguenti due fasce:

- a) farmaci utili e necessari la cui efficacia sia scientificamente documentata;
- b) farmaci superflui o di conforto, inutili o dannosi.

3. I farmaci di cui alla lettera a) del comma 2 sono a totale carico del SSN. I farmaci di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 sono a totale carico dell'utente. Tutti i farmaci sono confezionati per ciclo di cura. I medici possono prescrivere in un'unica ricetta una quantità di farmaci fino ad un massimo di tre mesi di terapia per le patologie croniche. Per la prescrizione di farmaci e di prestazioni specialistiche il medico si serve di un ricettario regionale con ricette in duplice copia autocalcanti e conserva copia della ricetta in cui trascrive la diagnosi presunta o accertata.

4. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge volto a regolamentare la problematica di tutta la farmaceutica e dei prezzi dei farmaci avvalendosi della consulenza della CUF e di esperti di economia farmaceutica.

5. I medici ospedalieri e gli specialisti delle strutture pubbliche e private convenzionate sono tenuti alla completezza delle prestazioni di diagnosi clinica e/o strumentale e di prescrizioni di farmaci e di ulteriori indagini specialistiche nell'apposito ricettario regionale di cui al comma 3.

6. I medici dipendenti o convenzionati con il SSN operano sulla base di protocolli di diagnosi e cura pubblicati dal Ministero della

sanità, elaborati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Istituto superiore di sanità che si avvale di esperti esterni individuati tra i medici di famiglia, gli specialisti convenzionati, i medici ospedalieri e universitari delle varie discipline.

7. I direttori generali delle unità sanitarie locali (USL) e delle aziende ospedaliere dispongono periodiche verifiche sulle prescrizioni dei medici.

8. I medici di famiglia gestiscono le attività sanitarie a favore degli utenti sulla base di una somma loro assegnata, calcolata sulla spesa media *pro-capite* per la medicina di base dell'anno precedente aumentata del tasso di inflazione reale, moltiplicato il numero degli assistiti a carico corretto dalla incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne.

9. I medici di famiglia che per due gestioni consecutive superano la somma prefissata di cui al comma 8 sono esclusi automaticamente dal rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

10. È fatto divieto al personale dipendente del SSN, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di esercitare l'attività libero-professionale, anche di consulenza, nelle strutture sanitarie private. Conseguentemente in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto sanitario si adegueranno i livelli retributivi e l'indennità di tempo pieno. I direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

11. Entro il 31 dicembre 1995 i direttori generali reperiscono spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria ed attiva concretamente tale attività sanitaria. La mancata ottemperanza a quanto disposto dal presente comma comporta l'immediata risoluzione del contratto di lavoro dei direttori generali.

12. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del PSN per il triennio 1994-1996. I direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite le organizzazioni sindacali, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un orario settimanale adeguato: ad impedire liste di attesa superiori a tre giorni; al potenziamento delle attività di prevenzione, di riabilitazione, di ospedalizzazione domiciliare, di *day hospital*, nonché delle sale operatorie e delle attività ambulatoriali, delle attività di espianto e di trapianto di organi nelle strutture abilitate; alla attivazione e al funzionamento dei servizi di emergenza negli ospedali individuati. I direttori generali possono istituire servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che operano secondo metodologie e pratiche non convenzionali proprie di differenti culture scientifiche mediche. I direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere provvedono a censire gli strumenti diagnostici, terapeutici e riabilitativi in dotazione alle USL e agli ospedali ed attivano tutte le iniziative idonee

ad una loro piena utilizzazione che sia tale da impedire liste di attesa superiori ai tre giorni anche, sentiti gli operatori sanitari medici e paramedici interessati e le loro rappresentanze sindacali, attraverso l'attivazione di progetti di incentivazione per corsi di formazione professionale presso le stesse strutture o presso altre strutture pubbliche ospedaliere o universitarie. I direttori generali possono utilizzare l'istituto dell'incentivazione della produttività per accelerare i tempi di erogazione delle prestazioni specialistiche e sono in ogni caso escluse dall'istituto dell'incentivazione le *equipes* che erogano le prestazioni con tempi di attesa superiori ai tre giorni.

13. Al fine di valorizzare le risorse umane il Governo, previa la contrattazione in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto sanitario, predispone entro il 31 dicembre 1995 un disegno di legge che preveda l'innovazione delle procedure concorsuali di selezione per le assunzioni e le progressioni di carriera che riconoscano i reali valori professionali, il servizio ed il percorso formativo individuale ai quali correlare retribuzioni e livelli di autonomia e responsabilità funzionale.

14. Per l'assistenza farmaceutica gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa di lire 2.500 per ricetta.

15. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali non manicomiali, con più di 20 posti letto, in grado di assicurare livelli di assistenza sanitaria, riabilitativa e sociale differenziata e personalizzata, previste dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994, le regioni provvedono entro il 31 dicembre 1996 alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici ed alla risoluzione delle convenzioni con gli istituti psichiatrici privati, comunque denominati, con funzione di ricovero di tipo manicomiale. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono un programma operativo per tale chiusura e tale risoluzione, che preveda l'attivazione delle suddette strutture residenziali, la redistribuzione del personale, la destinazione delle risorse finanziarie necessarie e la nomina di uno o più commissari per la sua attuazione. Tale programma operativo viene finanziato anche con la vendita, parziale o totale, dei beni mobili o immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici. Tale programma può utilizzare anche le strutture ospedaliere disattivate opportunamente riconvertite, in modo che abbiano i requisiti previsti per le suddette strutture residenziali.

16. Le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, fissano la dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in 5 posti letto per mille abitanti, di cui l'uno per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, perseguono il predetto obiettivo attraverso il superamento delle convenzioni con le cliniche private, trasferiscono le risorse recuperate per l'espansione dei distretti, le attività di prevenzione e la costruzione e l'avvio di servizi e strutture per la deospedalizzazione, l'ospedalizzazione domiciliare, il *day hospital*, le residenze sanitarie assistite e la riabilitazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, i direttori generali ed i commissari straordinari delle USL provvedono, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla riconversione dei piccoli ospedali inadeguati, sotto il profilo funzionale, per dotazioni tecnologiche e carenze strutturali e di organico, ad erogare una sicura assistenza sanitaria, operando le eventuali conseguenti trasformazioni in centri di salute dotati di pronto soccorso, poliambulatori specialistici, *day hospital*, posti-letto per brevi degenze ed osservazione, nonché residenze sanitarie assistite anche a fini riabilitativi. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, nonché alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali adeguandoli alle moderne esigenze di assistenza. I costi di gestione di questi ultimi sono a carico del FSN».

Conseguentemente dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di restringere l'evasione e l'elusione fiscale e di poter sottoporre la parte di reddito, non tassata all'atto della sua formazione, a tassazione nel momento della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita una imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1 per mille, 1,5 per mille, 2 per mille, 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4: Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi; alla istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale anche attraverso l'eliminazione del segreto bancario e della attivazione dell'anagrafe tributaria per il controllo incrociati.

5. Il Ministro delle finanze provvede altresì con proprio decreto alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali e partire dai patrimoni più grandi».

1.51

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 3.000» con le seguenti: «lire 2.500».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

1.50

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per prescrizioni di una confezione» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

1.49

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la parola: "100.000" è sostituita dalla seguente: "50.000"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.30

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, CERCHI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la parola «100.000» è sostituita dalla seguente «70.000».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.29

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, CHERCHI, GREGORELLI, ROCCHI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La deduzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, e la detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, non si applicano ai possessori di redditi superiori a lire 150 milioni».

1.4

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 2, sostituire il capoverso 16 richiamato, primo periodo, con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 tutti i cittadini il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a 100 milioni di lire».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

1.48

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «a sei anni» con le seguenti: «a sedici anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

1.32

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, primo periodo sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dieci anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a

procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

1.31

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dieci anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione del contributo prestazioni servizi sanitari)

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.15

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA,
FALOMI, CARELLA

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dieci anni».

Inoltre, al comma 14 dell'articolo 7, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dieci anni».

1.11

CURTO

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «sessantacinque anni» con le seguenti: «sessanta anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione del contributo prestazioni servizi sanitari)

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

1.16

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA,
FALOMI, CARELLA

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, al primo periodo sostituire la parola: «sessantacinque» con la seguente: «sessanta».

Consequentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.47

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, primo periodo, sostituire le parole: «sessantacinque anni» con le seguenti: «sessanta anni».

Inoltre, all'articolo 7, comma 14, sostituire le parole: «sessantacinque anni» con le seguenti: «sessanta anni».

1.10

CURTO

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, primo periodo, sopprimere le parole da: «appartenenti» sino alla fine del periodo.

Consequentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione del contributo prestazioni servizi sanitari)

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22

dicembre 1986, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.25

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA,
FALOMI, CARELLA

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, primo periodo, sopprimere le parole da «appartenenti» fino a «70 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La quota contributiva per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, si applica anche per i redditi superiori a 150 milioni nella misura del 5,6 per cento a partire dal 1° gennaio 1995».

1.5

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, primo periodo, dopo la parola: «complessivo», inserire le seguenti: «netto imponibile ai fini IRPEF».

Inoltre, all'articolo 7, al comma 14, dopo la parola: «complessivo», inserire le seguenti: «netto imponibile ai fini IRPEF», e al comma 15 del medesimo articolo 7, secondo periodo, dopo la parola: «complessivo», inserire le seguenti: «netto imponibile ai fini IRPEF».

1.9

CURTO

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, al primo periodo, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.46

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, al secondo periodo, sostituire le parole da: «i portatori» fino a: «certa» con le seguenti: «gli accertamenti diagnostici e le terapie di patologie maligne».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.41 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, al secondo periodo, dopo le parole: «patologie neoplastiche maligne, dal momento della diagnosi certa,» aggiungere le seguenti: « e i pazienti in attesa di trapianti di organi».

1.1 MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Al comma 2, al capoverso 16 richiamato, secondo periodo, dopo le parole: «neoplastiche maligne», inserire le seguenti: «nonchè di patologie croniche».

1.13 STEFANO, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO, MICELE, BAGNOLI, VALLETTA, DIONISI

Al comma 2, al capoverso 16 richiamato, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal momento della diagnosi certa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione del contributo prestazioni servizi sanitari)

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.24 BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, CARELLA

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, al secondo periodo, sopprimere, in fine, le parole: «e i titolari di pensioni sociali» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i nuclei familiari dei disoccupati, degli iscritti nelle liste di mobilità od assoggettati alla cassa integrazione guadagni, dei titolari delle pensioni sociali od integrative al minimo, a condizione che il reddito complessivo netto imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non sia superiore a lire 22 milioni in presenza del solo coniuge, incrementato di lire 2 milioni per ogni figlio a carico».

Inoltre, al comma 15 dell'articolo 7, primo periodo, sopprimere, in fine, le parole: «e i titolari di pensioni sociali» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono inoltre esentati dal pagamento della differenza di cui al comma 9, fino a concorrenza del prezzo del relativo farmaco di riferimento, i nuclei familiari dei disoccupati, degli iscritti nelle liste di mobilità od assoggettati alla cassa integrazione guadagni, dei titolari delle pensioni sociali od integrative al minimo, a condizione che il reddito complessivo netto imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non sia superiore a lire 22 milioni in presenza del solo coniuge, incrementato di lire 2 milioni per ogni figlio a carico».

1.8

CURTO

Al comma 2, al capoverso 16 richiamato, secondo periodo, dopo le parole: «pensioni sociali» aggiungere le seguenti: «gli invalidi con invalidità superiore al 67 per cento e gli indigenti».

Consequentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione del contributo prestazioni servizi sanitari)

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.23

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA,
FALOMI, CARELLA

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, al secondo periodo aggiungere, in fine le parole: «gli indigenti, nonchè i titolari di pensioni al minimo e i disoccupati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.45

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i titolari di pensioni al minimo ed i disoccupati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.26

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, terzo periodo, sopprimere le parole da: «purchè appartenenti» fino a: «per ogni figlio a carico».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione del contributo prestazioni servizi sanitari)

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.22

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA,
FALOMI, CARELLA

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, al terzo periodo sostituire la parola: «purchè» con le seguenti: «i soggetti».

Conseguentemente sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.44

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, terzo periodo, sopprimere le parole: «di età superiore ai sessant'anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione del contributo prestazioni servizi sanitari)

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.21

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA,
FALOMI, CARELLA

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, al terzo periodo, sopprimere le parole: «di età superiore a sessanta anni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.43

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16 richiamato, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.42

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16-bis richiamato, dopo le parole: «diagnostiche e terapeutiche», inserire le seguenti: «comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia».

1.14

STEFANO, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO, MICELE, BAGNOLI, VALLETTA, DIONISI

Al comma 2, nel capoverso 16-quater richiamato, dopo la parola: «dispongono» inserire le seguenti: «tramite il Servizio farmaceutico».

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria: «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

1.7

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 2, nel capoverso 16-quater richiamato, al primo periodo, dopo la parola: «verifiche» inserire la seguente: «semestrali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.38

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16-quater richiamato, primo periodo, sopprimere le parole: «in regime di esenzione».

1.40 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, TAMPONI

Al comma 2, nel capoverso 16-quater, richiamato, primo periodo, sopprimere la parola: «convenzionati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione del contributo prestazioni servizi sanitari)

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.20 BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, CARELLA

Al comma 2, nel capoverso 16-quater richiamato, dopo la parola: «convenzionati» aggiungere le seguenti: «e dipendenti».

1.39 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, TAMPONI

Al comma 2, nel capoverso 16-quater richiamato, sopprimere le parole da: «nonchè» fino a: «codice penale».

1.2 MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Al comma 2, nel capoverso 16-quinquies richiamato, sostituire le parole da: «diagnostica strumentale» fino a: «gravidanza» con le seguenti: «di prevenzione, diagnosi e cura relative alla contraccezione, alla gravidanza, alla interruzione volontaria di gravidanza, alla salute della donna con riferimento all'apparato riproduttivo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.37

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16-quinquies richiamato, dopo le parole: «in corso di gravidanza», inserire le seguenti: «e per interruzione di gravidanza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione del contributo prestazioni servizi sanitari)

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, non si applicano, per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.17

ABRAMONTE, ALBERICI, ANGELONI, BALDELLI, BARBIERI, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, FAGNI, MANIERI, MODOLO, PAGANO, CARELLA, SALVATO, SARTORI, FALOMI

Al comma 2, nel capoverso 16-quinquies richiamato, sopprimere le parole da: «secondo il protocollo diagnostico» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.36

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 2, nel capoverso 16-quinquies richiamato, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè le prestazioni per gli stati di tossicodipendenza e le prestazioni qualificate in senso preventivo definite da protocolli regionali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione del contributo prestazioni servizi sanitari)

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.19

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA,
FALOMI, CARELLA

Al comma 2, nel capoverso 16-quinquies richiamato, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè le prestazioni per gli stati di tossicodipendenza, per le interruzioni volontarie di gravidanza e le prestazioni qualificate in senso preventivo definite da protocolli regionali».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

1.27

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8».

1.12

CURTO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria: «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

1.6

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Estensione del contributo prestazioni servizi sanitari)

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.18

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA,
FALOMI, CARELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995».

1.3

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Sopprimere il comma 4.

1.35

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 4, sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «quarantacinque».

1.34 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 4, sostituire la parola: «novanta», con la seguente: «sessanta».

1.33 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

2.2 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 2.

(Prestazioni specialistiche)

1. A partire dal 1° gennaio 1995 le regioni assicurano ai propri residenti l'assistenza specialistica e le relative prestazioni in regime di gratuità fino alla quota procapite prevista dal piano sanitario nazionale di lire 159.500.

2. I cittadini esenti, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, non partecipano alla spesa neanche per la quota eccedente lire 159.500.

3. I cittadini non esenti contribuiscono, per la quota eccedente, sulla base delle nuove tariffe regionali in ottemperanza al decreto del Ministro della sanità emanato ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e secondo modalità definite dalle singole Regioni».

2.4

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODULO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Al comma 1, nel capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: «otto prestazioni» con le seguenti: «dodici prestazioni».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

2.1

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 1, nel capoverso, al terzo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

2.3

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i

Ministeri, nonchè la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

3.21 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Fermo restando» fino a: «presente legge» con le seguenti: «Nell'ambito della riorganizzazione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni provvedono entro il termine perentorio di 6 mesi».

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

3.79 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Fermo restando» fino alle parole: «entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Nell'ambito della riorganizzazione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni provvedono».

3.66 BETTONI BRANDANI, DI IORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

3.55 BETTONI BRANDANI, DI IORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «alla disattivazione o».

3.69 STEFANO, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO, MICELE, BAGNOLI, VALLETTA, DIONISI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «alla disattivazione o».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

3.23

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla disattivazione o alla riconversione» con le seguenti: «ad avviare le procedure per la trasformazione di destinazione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

3.22

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «esclusi quelli specializzati», aggiungere le seguenti: «garantendo l'attività di pronto soccorso».

3.68

STEFANO, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO, MICELE, BAGNOLI, VALLETTA, DIONISI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «esclusi quelli specializzati» inserire le seguenti: «e quelli che rispondono alle esigenze di un bacino di utenza residente in una area geografica estesa e che presenta difficoltà di collegamenti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese

aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

3.24

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «esclusi quelli specializzati» inserire le seguenti: «e quelli che per particolari specificità di uno o più reparti rappresentino per il territorio e per la popolazione circostante strutture non sostituibili, non trasferibili altrove, o che non abbiano eguali nell'ambito territoriale raggiungibile dall'utenza».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 15 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

3.25

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «trasformazioni di destinazione» inserire le seguenti: «in servizi sanitari ambulatoriali e».

3.6

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «sulla base degli indirizzi di riorganizzazione della rete ospedaliera previsti dai piani sanitari regionali».

3.56

BETTONI BRANDANI, DI IORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «purché la destinazione d'uso rimanga nell'ambito della tutela della salute».

3.26

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «pubblicano» inserire le seguenti: «, entro i successivi 30 giorni dalla emanazione del decreto».

3.27

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

3.28

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «un ulteriore termine di trenta giorni», con le seguenti: «un termine di trenta giorni dall'emanazione del decreto il Ministro della sanità verifica le motivazioni alla base della mancata pubblicazione dell'elenco di cui al presente comma, ed assegna un ulteriore termine di 30 giorni, scaduto il quale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

3.29

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

3.7

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

3.78 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative spese sono a carico del fondo sanitario nazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

3.30 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sopprimere il comma 2.

3.31 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il trasferimento della titolarità degli immobili con vincolo sanitario può avvenire solo con il consenso degli enti locali di riferimento, espresso nelle forme di legge».

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

3.77 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nei termini di cui al comma 1» con le seguenti: «nei termini fissati dalle regioni».

Conseguentemente, ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

3.76 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «; in tale ultima ipotesi» sino alla fine del comma.

3.57 BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODULO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «; in tale ultima ipotesi» fino alla fine del comma.

3.32 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, in tale ultima ipotesi» fino alla fine del comma.

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

3.75 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVA-
GNINI, COSTA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

3.33 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «le regioni» inserire le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato,».

3.34 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito del territorio» inserire le seguenti: «comunale, provinciale e».

3.35

DIONISI, CAPONI, GRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «con osservanza dell'area e della disciplina di inquadramento del personale stesso rispetto a quelle di destinazione, al fine di assicurare al Servizio sanitario nazionale il massimo grado di efficienza e produttività dei servizi».

3.54

PINTO, COSTA, CUSUMANO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «nel rispetto comunque, su richiesta dell'interessato, dell'ambito delle attribuzioni, della posizione funzionale e della disciplina di appartenenza e di quella di destinazione, al fine di assicurare al Servizio sanitario nazionale il massimo grado di efficienza e produttività dei servizi».

3.20

PEPE, NAPOLI, LA RUSSA, CAPONE, BELLONI, BRIENZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le regioni, stabilite le priorità di mobilità di cui al comma 3, hanno facoltà di applicare le norme previste dal medesimo comma 3 anche al personale delle case di cura convenzionate risultante in esubero in seguito alla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale che comporti tagli alle convenzioni o la soppressione delle stesse».

3.12

BOSCO, FONTANINI, VISENTIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applicano alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero nei casi in cui tali prestazioni possano

essere effettuate in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente, in quanto le stesse non rivestano, secondo quanto attestato dal medico responsabile del pronto soccorso, carattere di emergenza-urgenza».

3.2

CAMPUS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applicano alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero nei casi in cui tali prestazioni possano essere effettuate in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente, in quanto le stesse non rivestano, secondo quanto attestato dal medico responsabile del pronto soccorso, carattere di emergenza-urgenza».

3.8

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola «finalizzate» inserire le seguenti: «alla creazione di centri di salute, comprensive di pronto soccorso, poliambulatori specialistici, day hospital, breve degenza, lungodegenza riabilitativa».

3.39

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani» inserire le seguenti: «e soggetti».

3.1

CAMPUS

Al comma 4, dopo le parole: «per anziani» inserire le seguenti: «ed handicappati».

3.14

XIUMÈ, MONTELEONE, MARTELLI, SIGNOREL-
LI, PEPE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «non autosufficienti» inserire le seguenti: «nonchè a residenze sanitarie riabilitative di tipo motorio, neurologico, pneumologico e cardiologico».

3.13

XIUMÈ, MONTELEONE, MARTELLI, SIGNOREL-
LI, PEPE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «11 marzo 1988, n. 67» aggiungere le seguenti: «garantendo l'attività di pronto soccorso».

3.67 STEFANO, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO,
MICELE, BAGNOLI, VALLETTA, DIONISI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

3.74 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.58 BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODULO, PETRUCCI, PIETRA LENZI,
TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.38 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «Entro tale termine» con le seguenti: «Entro sei mesi».

3.37 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: «e acquisito» fino a: «dei gestori».

3.36 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonchè».

3.59 BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODULO, PETRUCCI, PIETRA LENZI,
TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «agli stessi».

3.40 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «agli stessi».

3.60 BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Le regioni» inserire le seguenti: «in accordo con gli enti locali».

Conseguentemente, ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

3.80 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere la parola: «privati».

3.41 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Le norme di cui al presente comma si applicano anche a quelle strutture destinate a R.S.A. dai comuni montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, per le finalità previste all'articolo 11, lettera e), della medesima legge n. 97 del 1994, che risultino vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

3.65 PETRUCCI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali non manicomiali, con più di 20 posti letto, in grado di assicurare livelli di assistenza sanitaria, riabilitativa e sociale differenziata e personalizzata, previste dal progetto obiettivo «Tutela della salute mentale 1994/96» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994, le regioni provvedono entro il 31 dicembre 1996 alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici ed alla risoluzione delle convenzioni con gli istituti

psichiatrici privati, comunque denominati, con funzione di ricovero di tipo manicomiale. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono un programma operativo per tale chiusura e tale risoluzione, che preveda l'attivazione delle suddette strutture residenziali, la redistribuzione del personale, la destinazione delle risorse finanziarie necessarie e la nomina di uno o più commissari per la sua attuazione. Tale programma operativo viene finanziato anche con la eventuale vendita, parziale o totale, dei beni mobili o immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici. Tale programma può utilizzare anche le strutture ospedaliere disattivate a norma del comma 1, opportunamente riconvertite, in modo che siano corrispondenti alle suddette strutture residenziali, destinando gli eventuali rimanenti spazi ad attività sociali con finalità non emarginanti».

3.61

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, RONCHI, TORLONTANO, VALLETTA, FALO-
MI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «in tutto o in parte».

3.42

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «in tutto o in parte».

3.62

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, RONCHI, TORLONTANO, VALLETTA, FALO-
MI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «ospedali psichiatrici» con le seguenti: «stabilimenti manicomiali pubblici e privati».

3.63

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, RONCHI, TORLONTANO, VALLETTA, FALO-
MI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «residui ospedali psichiatrici» inserire le seguenti: «sia pubblici che privati».

3.43

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «psichiatrici dismessi» inserire le seguenti: «, che non possono essere riutilizzati per pazienti psichiatrici.».

3.44

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «di reddito» inserire la seguente: «anche».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

3.45

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «produzione di reddito» aggiungere la seguente: «eventualmente».

3.64

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARÉLLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, RONCHI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «oppure attraverso lo scambio con altri enti al fine di recuperare alloggi alternativi o strutture previste nel progetto-obiettivo di cui al presente comma».

3.46

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «sono utilizzati» inserire la parola: «esclusivamente».

3.47

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sopprimere il comma 6.

3.48

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono soppresse le parole: "ed una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

3.49

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 6, sostituire le parole da: «contabilità separata» fino alla fine del comma con le seguenti: «apposita contabilità dei ricavi e dei costi riferiti al trattamento alberghiero e all'attività libero-professionale».

3.16

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il cittadino dovrà comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle previste dal tariffario a prestazione».

3.15

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i

Ministeri, ivi compresa la Presidenza del Consiglio, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitali di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

3.50 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

3.9 MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere» inserire le altre: «alle direzioni sanitarie».

3.3 CAMPUS

Sopprimere il comma 10.

3.4 CAMPUS

Al comma 10, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «tre giorni».

3.51 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tale scopo le USL e le aziende ospedaliere sono autorizzate a promuovere convenzioni per prestazioni di attività libero-professionale dei medici a tempo pieno fuori orario di servizio con un livello di spesa equivalente al ticket previsto, qualora la pianta organica non sia sufficiente a garantire la riduzione dei tempi di attesa».

3.10 MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Sopprimere il comma 11.

3.17 MARTELLI, XIUMÈ, SIGNORELLI, MONTELEONE

Sopprimere il comma 11.

3.5

CAMPUS

Sopprimere il comma 11.

3.52

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora gli organici del personale sanitario non consentano l'organizzazione di più turni di lavoro, le USL e le aziende ospedaliere devono predisporre incentivazioni per attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro».

3.11

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37, con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi) - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

3.53

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

3.72

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 12 sostituire le parole da «soggiorno» fino alla fine con la seguente: «lungodegenza».

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

3.71

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui per ragioni logistiche e strutturali tale ristrutturazione non possa avvenire nell'ambito del presidio ospedaliero, le USL e le aziende ospedaliere possono stipulare convenzioni a tale scopo con strutture private dopo aver verificato l'affidabilità delle stesse».

3.18 MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le regioni e province autonome che alla data del 30 giugno 1995 abbiano emanato le normative di riorganizzazione della rete ospedaliera, possono accedere ad ulteriori finanziamenti attuativi del programma previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, fino all'ammontare complessivo di 1.000 miliardi per l'anno 1996.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 5, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «2.700 miliardi» con le seguenti: «1.700 miliardi».

3.19 BOSCO, VISENTIN, FONTANINI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

4.25 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. È fatto divieto al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, degli Istituti zooprofilattici e degli Istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico di esercitare l'attività libero-professionale, anche come consulenza, nelle strutture private. Conseguentemente in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto sanitario si adegueranno i livelli retributivi e l'indennità di tempo pieno. I direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

1-bis. Entro il 31 dicembre 1995 il direttore generale reperisce spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria ed attiva concretamente tale attività sanitaria. La mancata ottemperanza a quanto disposto dal presente comma comporta l'immediata risoluzione del contratto di lavoro del direttore generale.

1-ter La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996. I direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sentiti i sindacati, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un orario settimanale adeguato: ad impedire liste di attesa superiori a tre giorni; al potenziamento delle attività di prevenzione, di riabilitazione, di ospedalizzazione domiciliare, di *day hospital*, delle sale operatorie nonché delle attività ambulatoriali, delle attività di espianto e di trapianto di organi nelle strutture abilitate, della attivazione e del funzionamento dei servizi di emergenza negli ospedali individuati. I direttori generali possono istituire servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che operano secondo metodologie e pratiche non convenzionali proprie di differenti culture scientifiche mediche. I direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere provvedono a censire gli strumenti diagnostici, terapeutici e riabilitativi in dotazione alle USL e agli ospedali ed attivano tutte le iniziative idonee ad una loro piena utilizzazione congrua ad impedire liste di attesa superiori ai tre giorni anche, sentiti gli operatori sanitari medici e paramedici interessati e le loro rappresentanze sindacali, attraverso l'attivazione di progetti di incentivazione per corsi di formazione professionale presso le stesse strutture o altre strutture pubbliche ospedaliere o universitarie. I direttori generali possono finalizzare l'istituto dell'incentivazione alla produttività per accelerare i tempi di erogazione delle prestazioni specialistiche e sono in ogni caso escluse dall'istituto dell'incentivazione le *equipes* che erogano le prestazioni con tempi di attesa superiori ai tre giorni.

1-quater. Al fine di valorizzare le risorse umane il Governo, previa la contrattazione in sede di rinnovo del contratto nazionale del lavoro del comparto sanitario, predispone entro il 31 dicembre 1995 un disegno di legge per rinnovare le procedure concorsuali di selezione per le assunzioni e le progressioni di carriera che riconoscano i reali valori professionali, il servizio ed il percorso formativo individuale ai quali correlare retribuzioni e livelli di autonomia e responsabilità funzionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

4.26

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 4, dopo le parole: «Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996» aggiungere le seguenti: «; resta confermata la validità degli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e successive modificazioni, regolarmente esecutivi, ancorchè soggetti a provvedimenti di contestazione, sospensione o revoca per autotutela, semprechè rappresentino spesa storica consolidata delle USL».

4.20

CAPONE, PEPE, BRIGANDI, COSTA, VENTUCCI, ROSSI, MENSORIO, FRONZUTI, NAPOLI, LA RUSSA, BRIENZA, BELLONI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «modificazioni ed integrazioni» inserire le seguenti: «previa contrattazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori».

4.27

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale del comparto sanità che, adottati prima del 31 agosto 1993 dagli enti del settore e dalle USL, abbiano operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni, e negli accordi nazionali di lavoro sono validi ed efficaci, ancorchè soggetti a provvedimenti di contestazione, di sospensione o di revoca per autotutela, sempre che rappresentino spesa storica consolidata delle USL».

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

4.59

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

4.28

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto dei principi di autonomia delle regioni e nell'ambito del riordino e della aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale nonché della piena responsabilizzazione organizzativa e gestionale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, relativamente all'anno 1995, le regioni sono tenute a conseguire una minore spesa a carico del fondo sanitario nazionale pari al 4 per cento della spesa complessivamente registrata per personale, beni e servizi e convenzioni per l'anno 1993».

4.3

DUJANY

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 1995 per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi, le regioni possono autorizzare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, l'indizione di concorsi pubblici esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità in ambito locale, regionale e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero in seguito alla disattivazione e agli accorpamenti delle strutture e dei servizi nel territorio di competenza. Le coperture degli oneri relativi al presente articolo sono a carico del bilancio delle regioni o delle unità sanitarie locali».

4.42

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI,
TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 1995 per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi, le regioni

possono autorizzare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, l'indizione di concorsi pubblici esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità in ambito locale, regionale e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione degli ospedali di cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza. La copertura degli oneri del presente articolo è a carico del bilancio delle regioni e delle USL».

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

4.56 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da «per la copertura dei posti» fino a «1° gennaio 1995» con le seguenti: «per la copertura dei posti che si sono resi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi».

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

4.55 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dei carichi di lavoro» con le seguenti: «del pieno utilizzo delle strutture pubbliche secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996».

4.29 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «locale» con le seguenti: «comunale, provinciale».

4.30 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «interregionale».

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

4.57 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «interregionale».

4.6 MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano al personale medico dirigente in situazioni di vacanza del posto che determinino l'arresto della funzione nonchè al personale sanitario addetto ai servizi di emergenza e accettazione per la prevenzione e cura dell'AIDS ovvero alle unità di terapia intensiva e rianimazione».

4.22 PEPE, NAPOLI, LA RUSSA, CAPONE, BRIENZA,
BELLONI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e di rianimazione», aggiungere le seguenti: «, alle Unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere che presentino un bilancio in attivo».

4.4 MARTELLI, XIUMÈ, SIGNORELLI, MONTELEONE,
PEPE

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «rianimazione» aggiungere le seguenti: «e di pronto soccorso».

4.5 MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e di rianimazione» aggiungere le seguenti: «e dei servizi di prevenzione».

4.18 PEPE

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e delle strutture di prevenzione».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

4.31 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti da chi abbia già espletato un concorso pubblico nel periodo antecedente la data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

4.32

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il personale medico di ruolo appartenente alla X posizione funzionale, che alla data del 31 dicembre 1993 svolgeva con provvedimento formale, ovvero in regime di *prorogatio*, mansioni superiori su posto vacante ai sensi dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, in possesso della idoneità nazionale nella disciplina, è confermato, stabilmente, a domanda, nel ruolo della XI posizione funzionale».

4.35

PINTO, BORGIA, GREGORELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I termini di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997».

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

4.54

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente ridurre per gli anni 1995, 1996 e 1997 gli importi delle categorie «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

4.53

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

4.34

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sopprimere il comma 3.

4.7

BINAGHI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. L'attività libero-professionale può essere esercitata dal personale medico dipendente ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 2105 del codice civile. In sede contrattuale deve essere prevista l'erogazione di una indennità specifica solo ai medici dipendenti che svolgono attività libero-professionale secondo modalità riconducibili ad un lavoro non autonomo, da assimilare a quello dipendente, secondo quanto previsto dagli articoli 47 e 49 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, così come modificati dai successivi commi.

3-bis. All'articolo 49 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. I redditi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici chirurghi dipendenti pubblici all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale, degli Istituti di ricovero e cura

a carattere scientifico, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Ospedale Galliera di Genova, dell'Ordine mauriziano di Torino, delle Università, dell'INPS e dell'INAIL, secondo modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non sono da assimilare a quelli da lavoro autonomo di cui al comma 1:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche ai redditi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici chirurghi di cui al comma 1-*bis*, esplicate all'esterno delle strutture pubbliche, purchè la stessa sia svolta per conto e su richiesta del datore di lavoro pubblico secondo modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro”.

3-ter. All'articolo 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: “*b-bis*) i compensi percepiti dai medici chirurghi dipendenti del Servizio sanitario nazionale, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle Università, dell'INPS e dell'INAIL per attività libero-professionale svolta all'interno delle strutture pubbliche, ovvero esterna alle medesime, purchè esercitata per conto e su richiesta del datore di lavoro;”

3-quater. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

“Per i proventi di cui al comma 1, lettera *b-bis*) dell'articolo 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta è operata dal datore di lavoro cumulando l'ammontare imponibile dei compensi percepiti nel periodo di lavoro ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni di cui all'articolo 23 del presente decreto”».

4.41

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «È fatto divieto al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale di esercitare l'attività libero-professionale esterna alle strutture sanitarie pubbliche. In sede contrattuale si adeguano conseguentemente i livelli retributivi e le indennità di tempo pieno».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (*Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi*). - 1. I capitoli di spesa della categoria “acquisto di beni e servizi” del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

4.33

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I termini di cui all'articolo 8, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997. A partire dal 1° gennaio 1995, il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia e medicina nucleare che svolgono la specifica attività professionale in turni di almeno otto ore giornaliere. A tale personale durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata».

4.43

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 10, settimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono soppresse le parole: "e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati"».

4.40

GALLOTTI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La parte eccedente la misura dell'indennità di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nella formulazione non dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 126 del 24 giugno 1981, corrisposta fino al 31 dicembre 1994 dall'Università degli studi "La Sapienza" di Roma al personale di cui allo stesso articolo, è da ritenersi corrisposta in forma di specifica incentivazione.

3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'indennità, per la parte di cui al comma 3-bis, sarà corrisposta nel rispetto dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

4.8

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, GALLOTTI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

4.52 GREGORELLI, CARPENEDO, TAMPONI, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 4, sostituire le parole: «si svolgono a partire dal 1° settembre 1995» con le seguenti: «si svolgono entro il 1° marzo 1995».

4.11 MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Al comma 4, sostituire le parole: «1° settembre 1995» con le seguenti: «1° gennaio 1995 e comunque prima di espletare le procedure di mobilità e di applicare le ulteriori procedure previste al comma 2».

4.58 DELFINO, COSTA

Al comma 4, sostituire le parole: «1° settembre 1995» con le seguenti: «1° marzo 1995».

4.38 CARPENEDO, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO

Al comma 4, sostituire le parole: «1° settembre 1995» con le seguenti: «1° marzo 1995».

4.9 BOSCO, FONTANINI, VISENTIN

Al comma 4, sostituire le parole: «a partire dal 1° settembre 1995» con le seguenti: «a partire dal 1° marzo 1995».

4.2 CURTO, BATTAGLIA, PEDRUZZI

Al comma 4, sostituire le parole: «1° settembre 1995» con le seguenti: «1° giugno 1995».

Conseguentemente ridurre per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

4.51 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 4, sostituire le parole: «1° settembre 1995» con le seguenti: «1° giugno 1995».

4.44 BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Al comma 4, sostituire la parola: «settembre» con la seguente: «luglio».

4.21 PEPE, NAPOLI, CAPONE, BELLONI, BRIENZA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il personale delle categorie sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con rapporto convenzionale in servizio da almeno due anni presso i servizi per le tossicodipendenze istituiti dalle unità sanitarie locali ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di attuazione, nonché della legge 26 giugno 1990, n. 162, che continua a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla medesima data, e previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità. Ai fini dell'applicazione del predetto inquadramento straordinario nei ruoli, il personale medesimo deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione nei relativi profilo professionale e posizione funzionale di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982 S.O., e successive modificazioni, ovvero in base alla normativa vigente in materia all'atto del conferimento dell'incarico di convenzionamento. Il requisito relativo al limite di età è riferito alla data di conferimento dell'incarico medesimo».

4.24 SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, MARTEL-
LI, PEPE, LISI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: "Il secondo livello dirigenziale è parimenti articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

a) il personale corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario;

b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo medesimo responsabile di

servizi specializzati o di sezioni autonome, nonché i titolari di affidamento di responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, che mantiene il trattamento economico in godimento».

4.39

PINTO, PALUMBO, COSTA, CUSUMANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I sanitari che abbiano acquisito la qualifica di aiuto corresponsabile ospedaliero a seguito di pubblico concorso, e che risultino addetti ai reparti, servizi, sezioni, o moduli con una anzianità di servizio in detta qualifica di almeno due anni e con attività ospedaliera non inferiore ad anni dieci prestati anche in ruoli diversi, che abbiano comunque svolto funzioni o mansioni primariali o dirigenziali per un periodo non inferiore a 18 mesi, ancorchè i relativi atti siano stati oggetto nel tempo di autotutela o di decisioni giurisdizionali, se in possesso della corrispondente idoneità a primario, e qualora l'attuale pianta organica preveda un posto vacante e disponibile in tale qualifica e non per assenza temporanea per altri incarichi del titolare, sono inquadrati al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario. I sanitari suddetti possono avvalersi di tale diritto solo se svolgono attività di tempo pieno».

4.1

VALLETTA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli aiuti corresponsabili ospedalieri, i vice direttori sanitari ed i coadiutori sanitari, in servizio al 31 dicembre 1993 nella decima posizione funzionale e temporaneamente assegnati a mansioni superiori su posto vacante con provvedimento formale ovvero di fatto, purchè siano in possesso della idoneità nazionale nella rispettiva disciplina, sono confermati, a domanda, stabilmente nella undicesima posizione in deroga alla disposizione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 16 del citato decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

4.19

MENSORIO, MAGLIOZZI, PEPE, BELLONI,
BRIENZA, BONANSEA

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai giudizi di idoneità di cui al comma 4 i sanitari di cui all'articolo 8, commi 1-bis e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, accedono, a domanda, al compimento del quinto anno di titolarità a tempo indeterminato.

4-ter. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole da "titolari di incarico" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994"».

4.45

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia e medicina nucleare che svolgono la specifica attività professionale in turni di almeno sei ore giornaliere.

4-ter. Al personale di cui al comma 4-bis durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.

4-quater. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 4-bis continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, salvo l'eventuale conguaglio attivo o passivo in relazione all'ammontare dell'indennità professionale stabilita dal predetto contratto ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

4.16

MONTELEONE, XIUMÈ, MARTELLI, SIGNOREL-
LI, PEPE

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia e medicina nucleare che svolgono la specifica attività professionale in turni di almeno sei ore giornaliere.

4-ter. Al personale di cui al comma 4-bis durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.

4-quater. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 4-bis continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, salvo l'eventuale conguaglio attivo o passivo in relazione all'ammontare dell'indennità professionale stabilita dal predetto con-

tratto ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

4.49 SPECCHIA, CURTO, MONTELEONE, PACE, PEDRIZZI, MARTELLI, SIGNORELLI, XIUMÈ

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni per rischio radiologico spetta al personale professionalmente esposto riconosciuto dalle apposite commissioni, che svolga la specifica attività in turni di almeno sei ore».

4.15 BINAGHI, MANARA, XIUMÈ, ANDREOLI, BRUNETTINI, DELL'UOMO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I dirigenti sanitari di I e II livello possono, a domanda da presentarsi alla USL o alla azienda ospedaliera, entro il trentesimo giorno precedente il compimento del 65° anno di età, restare in servizio fino al compimento del 70° anno di età e fino al compimento di 40 anni di effettivo servizio, non computando gli anni contributivi derivanti da riscatti o ricongiungimento di altri servizi».

4.10 BINAGHI, XIUMÈ, MONTELEONE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Contemporaneamente all'entrata in funzione dei commissari straordinari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere, entrano in funzione i consigli dei sanitari. Il consiglio dei sanitari rende:

a) parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti;

b) parere sulle attività di assistenza sanitaria.

Esso assume altresì funzioni propositive in tema di sviluppo e organizzazione dei servizi sanitari. Il parere è da intendersi reso favorevolmente ove non sia stato espresso entro dieci giorni dalla richiesta».

4.17 XIUMÈ, BINAGHI, MONTELEONE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 8, comma 3, della legge 31 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le regioni possono

integrare le somme destinate alla incentivazione della produttività del personale dipendente, finanziando l'incremento dei relativi fondi con quota parte delle entrate realizzate attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie effettuate in libera professione o rivolte ad enti e privati paganti, con esclusione di quelle di cui al comma 15"».

4.12 MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 8, comma 3, della legge 31 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le regioni possono integrare le somme destinate alla incentivazione della produttività del personale dipendente, finanziando l'incremento dei relativi fondi con quota parte delle entrate realizzate attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie effettuate in libera professione o rivolte ad enti e privati paganti, con esclusione di quelle di cui al comma 15"».

4.36 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 8, comma 3, della legge 31 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le regioni possono integrare le somme destinate alla incentivazione della produttività del personale dipendente, finanziando l'incremento dei relativi fondi con quota parte delle entrate realizzate attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie effettuate in libera professione o rivolte ad enti e privati paganti, con esclusione di quelle di cui al comma 15"».

4.37 CARPENEDO, TAMPONI, COSTA, CUSUMANO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il blocco delle assunzioni non si applica relativamente ai programmi di attuazione degli interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni».

4.48 MANIERI, MODOLO, FARDIN, PIETRA LENZI,
CARELLA, BARRA, SELLITTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono validi ed efficaci i provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale dei disciolti enti ospedalieri e delle

altre strutture assegnate alle USL in sede di loro costituzione nonché i provvedimenti deliberativi dalle stesse USL adottati in data anteriore al 31 agosto 1993 e che abbiano previsto profili professionali ed operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni».

4.46 PELELLA, DONISE, DE MARTINO Guido

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è sostituito dal seguente: "26. Sono iscritti facoltativamente all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) i medici veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Fatti salvi i diritti acquisiti, la presente disposizione si applica anche agli iscritti agli albi professionali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 1991, n. 136"».

4.50 DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Giudizi di idoneità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. L'accesso ai giudizi di idoneità di cui al comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è consentito anche agli psicologi titolari di incarico ambulatoriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, ai biologi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 262, e ai chimici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1988, n. 255.

2. I professionisti interessati potranno presentare domanda alla Unità sanitaria locale competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.3 PEPE, NAPOLI, CAPONE, BELLONI, BRIENZA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Commissioni mediche periferiche del Tesoro)

1. Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi e con le procedure stabilite nel decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 10 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1991, è inquadrato, a domanda, nel ruolo speciale delle segreterie delle Commissioni mediche periferiche del Tesoro, istituito con l'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 sarà effettuato dalla Direzione generale delle pensioni speciali, con decreto del direttore generale della stessa Direzione, su proposta di apposita commissione di valutazione, costituita con provvedimento del medesimo direttore generale e presieduta dal dirigente preposto alla divisione del personale».

4.0.2

FABRIS

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rapporti per l'erogazione di prestazioni assistenziali)

1. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "pediatri di libera scelta" sono inserite le seguenti: "e gli specialisti ambulatoriali a diretta gestione"».

4.0.1

CORVINO, PEPE, XIUMÈ

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di dotazioni organiche)

1. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione alla regione dei posti vacanti per l'attivazione delle procedure di mobilità, le USL e le aziende ospedaliere possono comunque indire i relativi concorsi».

4.0.4

PEPE, NAPOLI, LA RUSSA, CAPONE, BELLONI,
BRIENZA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali)

1. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogata.

2. Il servizio di guardia medica deve essere espletato da medici appositamente convenzionati con la regione.

3. Al quarto periodo del comma 8 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994";

b) le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";

c) le parole "ventinove ore" sono sostituite dalle seguenti: "sedici ore".

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

4.0.8

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali)

1. Il diritto all'accesso programmato, in presenza di zone carenti, alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è consentito a medici in possesso dell'attestato di corso di formazione specifica di medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o di titolo equipollente ai sensi del predetto decreto, nonché ai medici titolari o sostituiti di incarico nel servizio di guardia medica al 31 dicembre 1994, ai medici titolari o sostituiti di incarico nella medicina dei servizi al 31 dicembre 1994, e ai medici sostituiti nella graduatoria della medicina generale per l'anno 1994.

2. Per il conferimento di sostituzione di guardia medica si utilizzano le graduatorie in vigore al 31 dicembre 1994 e le norme di cui

all'articolo 16 dell'accordo collettivo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41.

3. Le USL procedono alle assegnazioni di medici nelle zone carenti di cui all'articolo 6 dell'accordo collettivo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, pubblicate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

4.0.5

PEPE, CAPONE, NAPOLI, BRIENZA, BONANSEA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali)

1. Il diritto all'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è consentito ai medici in possesso dell'attestato di corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o di titolo equipollente ai sensi del predetto decreto, nonchè ai medici titolari o sostituti di incarico nel servizio di guardia medica al 31 dicembre 1994, ai medici titolari o sostituti di incarico nella medicina dei servizi al 31 dicembre 1994, e ai medici sostituti nella graduatoria della medicina generale per l'anno 1994.

2. I medici di cui al precedente comma sono utilizzati ad esaurimento.

3. Il graduale inserimento nelle graduatorie del servizio sanitario nazionale richiede:

a) la creazione dei distretti sanitari di base, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

b) la riorganizzazione dei dipartimenti di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41».

4.0.9

PINTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Congedo ordinario aggiuntivo)

1. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia e medicina nucleare che svolgono la specifica attività professionale in turni di almeno sei ore giornaliere.

2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.

3. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, salvo l'eventuale conguaglio attivo o passivo in relazione all'ammontare dell'indennità professionale stabilita dal predetto contratto ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

4.0.7

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Assegnazione di posti vacanti di primo livello dirigenziale di psicologo, biologo e chimico)

1. I posti di primo livello dirigenziale di psicologo, di biologo e di chimico, che risultino vacanti nelle USL e nelle aziende ospedaliere al 30 settembre 1994 e per i quali alla medesima data non siano stati già banditi concorsi o avvisi di mobilità, sono prioritariamente assegnati, a domanda, ai professionisti titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255».

4.0.6

PEPE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Società di comodo)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-ter. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

1-quater. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-quinquies. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-*bis* e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera a);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera b);
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

1-sexies. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-*quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-*bis*.

1-septies. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-*quinquies*.

1-octies. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-nonies. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo

non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società.”

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

“L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-*quinqüies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima”.

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

“Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinqüies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-*bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato”.

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera *b)* sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro

diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera *c-bis* è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

5.41

BETTONI BRANDANI, CHERCHI, FALOMI, ROCCHI

Sopprimere il comma 1.

5.3

DUJANY

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.27

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

5.31

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.25

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare a livello regionale l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 10 per cento per l'anno 1995; per gli anni 1996 e 1997 l'ammontare è determinato dall'importo 1995 maggiorato del tasso d'inflazione programmata. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti senza finalità di lucro ai quali, in forza di atti convenzionali, le Pubbliche amministrazioni predeterminano le varie voci di costo oltre alle relative piante organiche con il riconoscimento delle sole spese effettivamente sostenute».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Società di comodo)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-ter. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

1-quater. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-quinquies. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-*bis* e quello derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti:

- a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera a);
- b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-*quater*, lettera b);
- c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

1-sexies. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-*quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee

situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-*bis*.

1-septies. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-*quinqüies*.

1-octies. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-nonies. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-*quinqüies* dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugiata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo 19-*bis*, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-*quinqüies*, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-*bis*, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e

non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito”.

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente”.

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c-bis è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;
- b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;
- b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il

prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

5.29

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROC-
CHI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare a livello regionale l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 10 per cento per l'anno 1995; per gli anni 1996 e 1997 l'ammontare è determinato dall'importo 1995 maggiorato del tasso d'inflazione programmata».

Consequentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.24

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 1, inserire dopo il primo periodo il seguente: «La riduzione percentuale è comprensiva di quanto le varie regioni abbiano già risparmiato nell'esercizio del 1993 rispetto a quello del 1992».

5.4

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurando che il pagamento dei debiti pregressi sia effettuato entro il primo semestre del 1995, destinando prioritariamente allo scopo i fondi stanziati a copertura dei correlati impegni di spesa al 31 dicembre 1994».

5.13

PEPE, CAPONE, BELLONI, BRIENZA, NAPOLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti senza finalità di lucro ai quali, in forza di atti convenzionali, le Pubbliche Amministrazioni predeterminano le varie voci di costo oltre alle relative piante organiche con riconoscimento delle sole spese effettivamente sostenute».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

5.47

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti senza finalità di lucro ai quali, in forza di atti convenzionali, le Pubbliche amministrazioni predeterminano le varie voci di costo oltre alle relative piante organiche con il riconoscimento delle sole spese effettivamente sostenute».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Società di comodo)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che, anche in base ai contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta possiedono immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, n. 1, 2, 3 e 4 del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-ter. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-bis è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammodernamento, se effettuato il valore dei beni in locazione finanziaria, è fatto pari al corrispettivo complessivo del contratto.

1-quater. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-bis è stabilito nelle seguenti misure:

- a) 1 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;
- b) 4 per cento per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;
- c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-quinquies. Fermo l'ordinario potere di accertamento salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1-bis e quello derivante dall'applicazione dai seguenti coefficienti:

a) 0,25 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera a);

b) 2 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per le società di cui al comma 1-quater, lettera b);

c) 7 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale per gli altri casi.

1-sexies. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 1-quinquies non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni di mercato o territoriali che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma 1-bis.

1-septies. Le perdite di cui all'articolo 102 non possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile determinato a norma del comma 1-quinquies.

1-octies. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte a procedura concorsuale.

1-nonies. Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di qualsiasi tipo non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"L'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi di cui rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato a norma del comma 1-quinquies dello stesso articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente ragguagliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al quinto comma deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione

annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del reddito eventualmente risultante dalla medesima".

b) all'articolo 19-bis, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, venga determinato con i criteri di cui all'articolo 89, comma 1-quinquies, dello stesso decreto per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-bis, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato".

3. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5 nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate da ciascun socio o associato in diminuzione del corrispondente reddito impugnato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari".

4. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli della lettera b) sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".

5. All'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice".

6. All'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito non sono deducibili nella determinazione del reddito".

7. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente".

8. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, la lettera c-bis è abrogata.

9. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «nella misura del 25 per cento» sono inserite le seguenti «se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a 5 anni, nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi»;

b) l'articolo 3 è abrogato.

10. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole «a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice», sono soppresse.

11. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

12. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti «in misura pari al valore normale»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, e del costo specifico di tali beni o servizi, o se inferiore il loro valore normale. Con decreto del Ministero delle finanze potranno essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico».

13. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme dettate dal presente articolo».

5.30

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurando che il pagamento dei debiti pregressi sia effettuato entro il primo semestre del 1995, destinando prioritariamente allo scopo i fondi stanziati a copertura dei correlati impegni di spesa al 31 dicembre 1994».

5.5

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le attività socio-assistenziali non sono ricomprese nei servizi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio

dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.28

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le attività socio assistenziali non sono ricomprese nei servizi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.15

MARCHETTI, SALVATO, CAPONI, CRIPPA, BERGONZI, DIONISI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le altre: «ed il Ministero della sanità».

5.8

MARTELLI, XIUMÈ, SIGNORELLI, MONTELEONE

Sopprimere il comma 3.

5.9

MARTELLI, XIUMÈ, SIGNORELLI, MONTELEONE

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

5.46

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I contratti di fornitura di beni e servizi non possono essere stipulati con dilazione di pagamento inferiore a 90 giorni. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono propri fondi di rotazione per l'acquisto di beni e servizi alimentati con versamenti trimestrali pari al 25 per cento delle risorse della voce "beni e servizi" accertati a consuntivo dell'anno precedente. Ai fini del bilancio delle USL e delle Aziende ospedaliere le spese tecniche e per appalti tecnici devono essere obbligatoriamente iscritte tra le spese di cui alla categoria V del titolo II del bilancio dello Stato».

5.32

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per l'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo ad alta tecnologia, intendendosi per tali apparecchiature e materiali quelli per il cui impiego sia prescritto l'intervento di medici ed operatori specializzati, le regioni provvedono alla predisposizione di capitolati, sentite le Organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei settori produttivi interessati».

5.14

PEPE, CAPONE, BELLONI, BRIENZA, NAPOLI

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per l'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo ad alta tecnologia, intendendosi per tali apparecchiature e materiali quelli per cui il cui impiego sia prescritto l'intervento di medici ed operatori specializzati, le regioni provvedono alla predisposizione di capitolati, sentite le Organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei settori produttivi interessati».

5.6

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.26

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.23

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 5, capoverso 7, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.22

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 5, capoverso 7, alla lettera a), sopprimere le parole da «decurtati» fino alla fine della lettera.

5.33

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 5, capoverso 7, alla lettera b), primo periodo, inserire dopo le parole: «in relazione» le seguenti: «agli obiettivi e agli standard definiti dal piano sanitario regionale e».

5.34

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 5, capoverso 7, alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «sede pubblica» aggiungere le seguenti: «compresi gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41, 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833».

5.7

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Al comma 5, capoverso 7, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.19

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 5, sopprimere il capoverso 7-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis. - (Razionalizzazione della spesa pubblica). - 1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica, per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, esclusa quella relativa al personale».

5.20

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 5, sopprimere il capoverso 7-bis.

5.35

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROC-
CHI

Al comma 5, sopprimere il capoverso 7-bis.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

5.44

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 5, sopprimere il capoverso 7-ter.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

5.43

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 5, sopprimere il capoverso 7-ter.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.21

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 5, sopprimere il capoverso 7-ter.

5.36

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 5, al capoverso 7-ter, sostituire le parole: «di cui al comma 7» con le seguenti: «delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

5.37

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 5, al capoverso 7-ter, sopprimere le parole: «degli erogatori pubblici e privati».

5.38

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROC-
CHI

Al comma 5, al capoverso 7-ter, sopprimere le parole: «degli erogatori pubblici e privati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.17

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

5.45

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 10 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

5.18

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Sopprimere il comma 6.

5.39 BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROC-
CHI

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

5.40 BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROC-
CHI

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

5.42 MODOLO, BARRA, VOZZI, FARDIN, SELLITTI,
GUBBINI, BALDELLI

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Fermo restando l'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe».

5.10 MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «soggetti convenzionati», inserire le seguenti: «e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da legge regionale».

5.11 MARTELLI, XIUMÈ, SIGNORELLI, MONTELEONE

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «citato decreto legislativo n. 502 del 1992» inserire le seguenti: «nonchè nei confronti dei soggetti con i quali siano state convenzionate le sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni».

5.16 LA LOGGIA, D'ALI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono soppresse le parole "sulla base di criteri di integrazione e con il servizio pubblico"».

5.12

MARTELLI, MONTELEONE, SIGNORELLI, XIUMÈ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono sospesi tutti i rimborsi sotto forma di assistenza indiretta per degenze nelle strutture private che non sono convenzionate».

5.1 .

VALLETTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano tutti i rapporti di convenzione con le strutture private tranne quelle che svolgono attività assistenziale sostitutiva di quella ospedaliera».

5.2

VALLETTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I Dirigenti sanitari di I livello che da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano assunto, anche senza atto formale, la responsabilità del Dirigente di II livello sul posto vacante e di cui non sia stato bandito il relativo concorso o non si siano concluse le procedure di mobilità con l'atto formale di trasferimento, sono inquadrati agli effetti giuridici ed economici al posto di Dirigente sanitario di II livello, con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

2. Possono accedere all'inquadramento nel II livello dirigenziale i dirigenti di cui al comma 1, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, richiesti per l'accesso ai concorsi per posti di Dirigente sanitario di II livello.

3. Possono accedere altresì all'inquadramento nel II livello dirigenziale i dirigenti sanitari di I livello che pur non in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, abbiano assunto la responsabilità del Dirigente di II livello per almeno due anni, anche senza atto formale, dalla data di entrata in vigore della

presente legge, purchè in possesso, alla data di assunzione della detta responsabilità, dei requisiti prescritti e richiesti per l'accesso agli esami per il conseguimento dell'idoneità primariale».

5.0.1

XIUMÈ

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

6.17

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino al 31 dicembre 1995 restano in vigore i prezzi dei farmaci risultanti alla data del 15 ottobre 1994, ridotti del 5 per cento. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede alla determinazione dei prezzi medi europei, secondo le nuove indicazioni previste dalla delibera CIPE del 3 agosto 1994. I prezzi così determinati entrano in vigore il 1° gennaio 1996».

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

6.31

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il prezzo dei farmaci è ridotto del 3 per cento. Un'ulteriore riduzione del prezzo dell'1,5 per cento si applica ai farmaci il cui prezzo aggiornato sulla base del prezzo medio europeo sia aumentato di oltre il 20 per cento».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

6.14

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 1995 le industrie il cui fatturato derivante dalla vendita di farmaci compresi nelle fasce a) e b) abbia subito nell'anno 1994 un incremento superiore al 20 per cento in rapporto al 1993, dovranno ridurre del 5 per cento il prezzo dei farmaci cui è imputabile il suddetto incremento».

6.6

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci delle fasce A e B previste dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto del 3,5 per cento, ad esclusione dei farmaci inseriti nelle stesse fasce, che abbiano registrato nel corso dell'anno 1994 un aumento del prezzo al pubblico, per i quali la riduzione è del 5 per cento. Ai farmaci ad alta tecnologia, compresi quelli derivanti dalla biotecnologia, soggetti alle procedure di concertazione comunitaria, non si applica alcuna riduzione».

6.19

ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «dal primo semestre del 1994» con le altre: «dai primi nove mesi del 1994», e sostituire le parole: «in rapporto al primo semestre del 1993» con le altre: «in rapporto ai primi nove mesi del 1993».

6.1

CAMPUS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sui farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale si applica l'IVA del 4 per cento. A decorrere

dalla stessa data l'IVA sulle bevande alcoliche e sui tabacchi è aumentata di 2 punti percentuali».

6.7 MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai farmaci di alta tecnologia, in particolare a quelli derivati dalla biotecnologia, soggetti alla procedura comunitaria di concertazione prevista dalla direttiva 87/22/CEE».

6.12 PEPE, CAPONE, BELLONI, BRIENZA, NAPOLI

Sopprimere il comma 3.

6.8 MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

6.30 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 3 e trasferirlo come comma 2-bis all'articolo 9.

6.2 CAMPUS

Al comma 3, dopo la parola «locale», inserire le seguenti: «sulla base dei dati del servizio farmaceutico».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

6.29 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'IVA per i farmaci è ridotta al 3 per cento. È aumentata di sei punti percentuali l'IVA su superalcolici e tabacchi».

6.18 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MAR-
CHETTI, BERGONZI

Al comma 4, sostituire le parole: «9.000 miliardi» con le parole: «15.000 miliardi».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

6.16

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 4, sostituire le parole «9000 miliardi» con le altre: «10.000 miliardi».

Conseguentemente inserire dopo il comma 4 il seguente:

«4-bis. L'importo previsto all'articolo 31 comma 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni è elevato a lire 200 milioni annue. Il contributo relativo all'importo eccedente lire 150 milioni annue è determinato nella misura del 3.6 per cento.

6.24

GUBBINI, SELLITTI, VOZZI, FARDIN, MODOLO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «qualora» fino alla fine della comma.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

6.15

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

6.20

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, ROCCHI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

6.13

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

6.28

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 5, sopprimere le parole da: «, anche sulla base» fino alla fine del comma.

6.3

CAMPUS

Al comma 5, all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, anche sulla base» fino alla fine del comma.

6.21

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 5, all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, anche sulla base» fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

6.27

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 6.

6.22

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1 ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

6.26

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVA-
GNINI, COSTA

Al comma 6, sopprimere le parole: «e al secondo periodo del comma 4».

6.4

CAMPUS

Sopprimere il comma 7.

6.5

CAMPUS

Il comma 7, è sostituito con il seguente:

«7. Il Ministro della Sanità, entro il 30 giugno 1995, in attuazione della Direttiva 89/341/CEE e del Regolamento del Consiglio n. 2309/93, previa indicazione della Commissione unica del farmaco, emana norme per la registrazione e la immissione in commercio dei prodotti galenici industriali e dei prodotti generici. Questi prodotti vengono classificati dalla Commissione unica del farmaco al pari degli altri prodotti concedibili attraverso il Servizio sanitario nazionale. Il prezzo di tali prodotti non può essere superiore al 75 per cento della corrispondente specialità medicinale».

6.23

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROC-
CHI

Al comma 7, primo periodo sostituire la parola: «galenici» con la seguente: «prodotti».

6.9

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Al comma 7, sopprimere le parole da: «tali prodotti» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1 ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

6.25

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 7, sostituire le parole da: «vengono inseriti» fino a: «prevista», con le seguenti: «dovranno essere inseriti nelle varie fasce previste».

6.10

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Al comma 7, aggiungere dopo le parole: «registrato un corrispondente generico» le seguenti parole: «in classe A».

6.11

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del

tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

7.3

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - 1. Entro il 30 settembre 1995 il Governo, valutato l'impatto sulla spesa e sui livelli di assistenza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, presenta al Parlamento un disegno di legge di riforma basato sull'introduzione del farmaco di riferimento».

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.5

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - 1. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo 6, comma 5, a partire dal 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità cura l'effettuazione di idonei controlli circa l'applicazione delle norme di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da parte delle USL e dei medici, garantendo nel contempo l'applicazione delle norme relative alle nuove confezioni. Allo stesso fine il CIPE, dalla stessa data, avvalendosi della Commissione Unica del farmaco e di esperti in economia farmaceutica, fornisce al Governo elementi conoscitivi e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di un sistema basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo, inoltre, al Governo un progetto di sperimentazione sulla applicabilità dello stesso. Ogni variazione rispetto al sistema vigente di classificazione dei farmaci potrà intervenire dal 1° gennaio 1996 con apposito provvedimento legislativo.

2. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonché agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti galenici, il cui prezzo al pubblico è inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386».

7.1

CAMPUS, BETTONI BRANDANI, CARELLA, MODULO, GREGORELLI, PIETRA LENZI, PETRUCI, DI ORIO, VALLETTA, ALBERTI CASELLATI, GALLOTTI, ANDREOLI, BINAGHI, BRUGNETTINI, DELL'UOMO, MANARA, DIONISI, LAVAGNINI, MARTELLI, MONTELEONE, SIGNORELLI, XIUMÉ, PEPE

*In connessione con l'emendamento 7.19, al **Coord. 7.1** sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) sopprimere il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6».

Coord. 7.1/1 (7.19/1)

CARPENEDO

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (Norme in materia di classificazione delle specialità medicinali). - 1. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo 6, comma 5, a partire dal 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità dispone idonei controlli circa l'applicazione delle norme di cui al comma 10 dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1933, n. 537, da parte delle USL e dei medici curando nel contempo l'applicazione delle norme relative ad un confezionamento ottimale, per ciclo di terapia, dei prodotti farmaceutici. Allo stesso fine il CIPE, avvalendosi della Commissione unica del farmaco e di esperti in economia farmaceutica, fornisce al Governo elementi conoscitivi e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di un sistema basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo, inoltre, al Governo un progetto di sperimentazione nella applicabilità di tale sistema. Eventuali variazioni al sistema vigente potranno intervenire dal 1° gennaio 1996 con specifico provvedimento legislativo».

7.19

IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995».

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.18

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di automedicazione e quelli» e aggiungere dopo le parole: «ricetta medica», le seguenti: «di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539».

7.2

PEPE, CAPONE, BELLONI, BRIENZA, NAPOLI, COSTA

Al comma 4 la parola: «galenico» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetto generico».

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di

beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.16

GREGORELLI, CARPENEDO, TAMPONI, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 5 sostituire le parole: «alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonché agli istituti di ricovero e cura» con le seguenti: «alle strutture pubbliche».

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.15

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 6 sopprimere le parole da: «in caso di grave intolleranza» fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.14

GREGORELLI, CARPENEDO, TAMPONI, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.13

GREGORELLI, CARPENEDO, TAMPONI, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.12

GREGORELLI, CARPENEDO, TAMPONI, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.10

GREGORELLI, CARPENEDO, TAMPONI, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 15 dopo le parole: «neoplastiche e maligne», inserire le parole: «e di patologie croniche».

7.4

STEFANO, ROCCHI, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO, MICELE, BAGNOLI, VALLETTA, DIONISI

Al comma 15 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.9

GREGORELLI, CARPENEDO, TAMPONI, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.7

GREGORELLI, CARPENEDO, TAMPONI, LAVAGNINI, COSTA

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.11

GREGORELLI, CARPENEDO, TAMPONI, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 19 sostituire le parole: «1° ottobre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995».

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.8

GREGORELLI, CARPENEDO, TAMPONI, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 19 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

7.6

GREGORELLI, CARPENEDO, TAMPONI, LAVAGNINI, COSTA

In connessione con l'emendamento 7.19 apportare le seguenti modifiche di coordinamento:

- a) all'articolo 1, sopprimere il comma 3;*
- b) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre»;*
- c) all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da «anche sulla base» fino alla fine;*
- d) all'articolo 6, sopprimere il comma 6.*

Coord. 7.1

IL GOVERNO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

8.2

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, sostituire la parola: «galenici» con la seguente: «generici».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

8.10 GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Al comma 1, seconda riga, sostituire la parola: «galenici» con la seguente: «generici».

8.8 BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «29 dicembre 1987, n. 531» inserire le seguenti: «con esclusione delle patologie croniche, per le quali è possibile la prescrizione dei farmaci necessari per assicurare tre mesi di terapia».

8.9 STEFANO, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO, MICELE, BAGNOLI, VALLETTA, DIONISI, ROCCHI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della sanità» inserire le seguenti: «sulla base delle indicazioni della Commissione unica per il farmaco».

8.4 DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della sanità» inserire le seguenti: «sulla base delle indicazioni della Commissione unica per il farmaco».

8.6 BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA, DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della sanità» inserire le seguenti: «e sentito il parere della Commissione unica del farmaco».

8.1

CAMPUS

Al comma 2, sopprimere le parole: «destinati alla cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991».

8.3

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, sopprimere le parole: «destinati alla cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991».

8.7

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI,
TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «prevedendo» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 30 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

8.5

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri)

1. A far data dal 1° gennaio 1994, è istituito il "Fondo nazionale per la tutela della salute di cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario

nazionale", con finalità di intervento, su richiesta motivata da parte delle unità sanitarie locali e/o delle amministrazioni locali, a sostegno di progetti indirizzati alla prevenzione e cura delle principali patologie di cui siano affetti i cittadini stranieri dimoranti nel territorio nazionale, il cui stato giuridico ne impedisca l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla salute delle donne e dei minori ed alla prevenzione e cura delle affezioni endemiche ed infettive. Tale Fondo può intervenire, su segnalazione dei soggetti di cui sopra, anche a copertura od integrazione di spese sanitarie relative a singoli casi. Il Fondo è finanziato per l'anno 1995 mediante attribuzione di un finanziamento pari a lire 80 miliardi, compensato da analoga riduzione del capitolo 4401 della tabella 12 del bilancio di previsione del Ministero della difesa.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi). - 1. I capitoli di spesa della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato inerenti a tutti i Ministeri, con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 20 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

8.0.2

DIONISI, MANCONI, GALLO, CAPONI, CRIPPA,
SALVATO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Mutui decennali per finanziare la maggiore spesa sanitaria)

1. Le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1994 sono finanziate, nella misura di lire 5.000 miliardi, mediante operazioni di mutuo decennale con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato e ripartite tra le regioni con gli stessi criteri adottati per il Fondo sanitario nazionale per l'anno 1994.

2. La maggiore spesa sanitaria degli anni 1992 e 1993 è finanziata, nella misura del 50 per cento degli effettivi disavanzi di esclusiva competenza risultanti dai conti consuntivi, mediante operazioni di mutuo decennale con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

3. Il restante disavanzo degli anni 1992, 1993 e 1994 è finanziato con ulteriori operazioni di mutuo decennale con oneri di ammortamento a carico, rispettivamente, del bilancio dello Stato per la quota interessi e del bilancio della regione per la quota capitale, autorizzate dal Ministero del tesoro sulla base della documentazione di accertamento dei residui debiti, approvata dalla regione.

4. I mutui di cui al comma 3 sono autorizzati previa verifica, da parte del Ministero della sanità, dello stato di attuazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, delle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernenti il riordino del servizio sanitario».

8.0.1

FONTANINI, BOSCO, VISENTIN

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonchè la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

9.1

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «disavanzi di gestione», aggiungere le seguenti: «dell'anno 1995»; e, in fine, dopo le parole: «da parte dello Stato», aggiungere le seguenti: «fatta salva la copertura dei debiti pregressi fino all'intero esercizio 1994».

9.3

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI,
TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROCCHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «provvedono» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono ripianati dallo Stato, attraverso il Fondo sanitario nazionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Al fine di realizzare una razionalizzazione ed una riduzione programmata della spesa pubblica per il triennio 1995-1997, tutti i Ministeri, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono tenuti a procedere ad una revisione di tutti i capitoli di spesa, al fine di eliminare le spese superflue o comunque non indispensabili, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, ed a realizzare una economia di gestione non inferiore al 10 per cento della spesa per conto corrente, escluso quella relativa al personale».

9.2

DIONISI, CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Governo con apposito disegno di legge, definisce le modalità di consolidamento del disavanzo accumulato dal Servizio sanitario nazionale fino all'esercizio finanziario 1994, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1 ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

9.6

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Fermo l'obbligo di dare applicazione alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli ulteriori provvedimenti applicativi dello stesso, non si applicano i divieti in materia di limitazione delle assunzioni e di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi previste dalla presente legge, alle Regioni che, con atto formale, dichiarino di accettare trasferimenti finanziari per la costituzione del fondo sanitario regionale 1995 in misura tale da commisurare lo stesso sulla base della quota capitaria 1995 prevista dal Piano Sanitario Nazionale 1994-1996 integrato dalle entrate proprie e da quelle inerenti alla mobilità interregionale. Detta quota capitaria potrà essere incrementata esclusivamente in presenza di oneri aggiuntivi discendenti dal rinnovo di accordi nazionali collettivi o per effetto di modifiche dell'attuale regime delle prestazioni farmaceutiche. Nell'atto formale

della Regione deve essere contenuta la espressa rinuncia a richiedere ripiani della spesa per l'esercizio 1995».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1 ridurre in misura corrispondente per l'anno 1995 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

9.5

GREGORELLI, TAMPONI, CARPENEDO, LAVAGNINI, COSTA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nel numero 127-quinquies della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da «edifici» fino alla fine del numero, sono soppresse.

2-ter. Alla tabella A, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:

«21-ter) fabbricati o porzioni di fabbricato di cui all'articolo 2, secondo comma, del Regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 35».

Conseguentemente, al disegno di legge 1162, articolo 2, nella tabella C richiamata alla voce Ministero dei Lavori Pubblici, apportare le seguenti modificazioni: «Decreto Legislativo n. 143 del 1994 articolo 3 - Finanziamento e programmazione dell'attività (capp. 2102, 7272).

1995	1996	1997
4.568.000	5.020.000	5.010.000

9.4

MODOLO, FARDIN, VOZZI, BALDELLI, SELLITTI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mutui decennali per finanziare il disavanzo del Servizio sanitario nazionale)

1. Le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1994 sono finanziate, nella misura di lire 5.000 miliardi, mediante operazioni di mutuo decennale con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato e ripartite tra le regioni con gli stessi criteri adottati per il Fondo sanitario nazionale per l'anno 1994.

2. La maggiore spesa sanitaria degli anni 1992 e 1993 è finanziata, nella misura del 50 per cento degli effettivi disavanzi di esclusiva competenza risultanti dai conti consuntivi, mediante operazioni di mutuo decennale con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

3. Il restante disavanzo degli anni 1992, 1993 e 1994 è finanziato con ulteriori operazioni di mutuo decennale con oneri di ammortamento a carico, rispettivamente, del bilancio dello Stato per la quota interessi e del bilancio della regione per la quota capitale, autorizzate dal Ministero del tesoro sulla base della documentazione di accertamento dei residui debiti, approvata dalla regione.

4. I mutui di cui al comma 3 sono autorizzati previa verifica, da parte del Ministero della sanità, dello stato di attuazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, delle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernenti il riordino del servizio sanitario».

9.0.1

MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Debito pregresso relativo agli anni 1992/1994)

1. Entro il 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dell'importo del disavanzo accumulato a tutto il 1994, sulla base delle certificazioni dei rendiconti delle Unità sanitarie locali relativi agli anni 1992-1993-1994.

2. Entro il 30 giugno 1995, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un programma pluriennale di rientro. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità vengono stabilite le modalità di eventuale ripiano dei disavanzi, nonché le modalità di accesso alla Cassa depositi e prestiti dirette a finanziare i relativi mutui.

3. Le disposizioni contenute nel programma pluriennale di rientro vengono altresì trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari».

9.0.3

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, CARELLA,
DIONISI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LEN-
ZI, TORLONTANO, VALLETTA, FALOMI, ROC-
CHI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Ulteriori finanziamenti alle Regioni
che abbiano razionalizzato la rata ospedaliera)*

1. Le Regioni e Province autonome che alla data del 30 giugno 1995 abbiano emanato le normative di riorganizzazione della rete ospedaliera, possono accedere ad ulteriori finanziamenti attuativi del programma previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, fino all'ammontare complessivo di 1.000 miliardi per l'anno 1996».

9.0.2

**MANARA, BINAGHI, ANDREOLI, BRUGNETTINI,
DELL'UOMO**

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 6 dicembre 1994, ore 18,30

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Luigi Ciriaco De Mita, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, nonché dei signori Enrico Macchioni, Carlo Graneli, Luigi Manco, Michele De Mita, Elveno Pastorelli, Angelo Giorgio Ardina, Antonio Ardina, Silvio Berti, Laura Tenerani, Renato Torre, Enrico Capozzi, Luigi Cafiero, Alfredo Frojo, Francesco Naddeo, Michele Iapicca, Giampaolo Pellegrini, Antonio Turatti e Corrado Rezuto. (*Doc. IV-bis*, n. 7)
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Nicola Mancino, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei dottori Angelo Finocchiaro e Alessandro Voci. (*Doc. IV-bis*, n. 8)

Verifica dei poteri

I. Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Campania.

II. Seguito dell'esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Abruzzo.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 6 dicembre 1994, ore 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (855).
- LAFORGIA ed altri. - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (854).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- PELLEGRINO e SCOPELLITI. - Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio (754).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (942).
- LISI e GUARRA. - Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva (1016).
- MANCONI. - Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti (1027).
- SALVI ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi (1043).

III. Esame del disegno di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica dei reati contro la pubblica amministrazione (1084).

IV. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*).

V. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETRICCA ed altri. - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45 (504).
- RECCIA. - Riconoscimento di diritti ai notai ex combattenti ed assimilati (1065).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (844).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (953).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario (955).
- SCALONE ed altri. - Disciplina per il reclutamento degli uditori giudiziari e normativa della carriera di magistrato (1052).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 6 dicembre 1994, ore 16

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri:

Audizione del Segretario generale del Ministero degli affari esteri.

BILANCIO (5*)

Martedì 6 dicembre 1994, ore 9,30, 16 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 3; 4, commi 1, 2, 3 e 4; da 5 a 16; 17, commi da 1 a 9 e da 11 a 33; da 18 a 24; da 26 a 34 e da 36 a 38 del disegno di legge n. 1365*)

e connessi voti delle Regioni: Valle d'Aosta n. 21, Toscana n. 26, Lazio n. 28, Piemonte nn. 29 e 30, Marche n. 38, Emilia Romagna n. 42 e voto della Provincia autonoma di Trento n. 35 (1158)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997 (1163) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995 (Tabb. 1, 1bis e 1-ter).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) (1162) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Martedì 6 dicembre 1994, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura (989).
- FERRARI Francesco e CAMO. - Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli (42).

In sede consultiva su atti del governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 6 dicembre 1994, ore 15 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1117).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima metà del mese di novembre 1994 (1170).

e dei voti regionali nn. 40, 44 e 45 ad essi attinenti.

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Martedì 6 dicembre 1994, ore 15

Audizione del Ministro dell'interno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Martedì 6 dicembre 1994, ore 11,30

Audizione del Ministro dell'interno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

Martedì 6 dicembre 1994, ore 14

Votazione per la elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.
